SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

(128ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino e il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari) » **(1315)** (*D'iniziativa del senatore Jannuzzi*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2357
JANNUZZI 2357
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2357

« Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica » **(2243-B)** (*D'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2348, 2349
RESTAGNO, *relatore* 2348
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2349

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » **(2382)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2357, 2361
CAPPELLINI 2360
MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 2360, 2377
RESTAGNO, *relatore* 2357, 2376
VACCARO 2360

« Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile » **(2393)** (*D'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2350, 2352, 2353, 2354, 2355
BUIZZA 2352
CANEVARI, *relatore* 2350, 2354
CAPPELLINI 2352
PORCELLINI 2351
RESTAGNO 2353
ROMANO 2352
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2352, 2353, 2354
VACCARO 2351, 2355

« Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici » **(2447)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 2377, 2381, 2384, 2403, 2414, 2423
BUIZZA 2414
CERABONA 2384
MASSINI 2403
MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 2384, 2403, 2414
TARTUFOLI 2381
VACCARO 2403, 2423

Per la morte del senatore Attilio Terragni:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2348
BUIZZA 2348

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 2348
CAPPELLINI 2348
TARTUFOLI 2348

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Amigoni e Molinari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zelioli Lanzini e De Luca Carlo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Jannuzzi e Angelilli.

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mattarella e i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per le poste e le telecomunicazioni Caiati.

PORCELLINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per la morte del senatore Attilio Terragni.

PRESIDENTE. Mi sia consentito, prima di dare inizio agli odierni lavori, di ricordare in quest'Aula il senatore Attilio Terragni, attivo collaboratore, esperto ed appassionato competente di preclare virtù morali, uomo politico altamente apprezzato e stimato. Ci associamo nel cordoglio ai famigliari colpiti dal grave lutto.

BUIZZA. Desidero associarmi alle parole di commemorazione del Presidente Corbellini anche a nome degli ingegneri lombardi.

Sull'ordine dei lavori.

TARTUFOLI. Prego l'onorevole Presidente ed i colleghi della 7ª Commissione di voler consentire cortesemente alla inversione dello ordine del giorno per quanto riflette il disegno di legge n. 2243-B di cui sono il primo proponente: « Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica », già approvato dal Senato, modificato poi dalla Camera dei deputati, e tornato ora al nostro esame. Sarebbe quanto mai opportuno, a mio avviso, discutere brevemente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, e concernenti, in particolare, un aumento dei fondi stanziati nella misura di 250 milioni.

CAPPELLINI. Sono lieto di aderire alla proposta avanzata dal senatore Tartufoli. Prego nel contempo l'onorevole Presidente Corbellini di prendere in considerazione l'opportunità di iniziare la discussione, in via di massima, e con precedenza sugli altri, di quei disegni di legge che, essendo stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, potrebbero essere perfezionati con la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni ritengo che possa considerarsi accolta la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Tartufoli.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo e 950 milioni, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica » (2243-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Autorizzazione

alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTAGNO, *relatore*. Il disegno di legge in discussione, approvato dalla nostra Commissione in data 18 dicembre 1957, è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, nel senso di elevarne lo stanziamento da 1.700 milioni a 1.950 milioni di lire, nonchè nel senso di includere, fra le località ammesse a godere delle provvidenze del provvedimento stabilite, anche Orvieto.

Avendo noi già discusso ampiamente il disegno di legge non ritengo indispensabile approfondirne ancora lo studio. Propongo perciò che il provvedimento in esame sia approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che prevede, si badi, un notevole aumento dei benefici che noi approvammo nello scorso dicembre.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Faccio presente che la Camera dei deputati ha emendato, nel senso esposto dal senatore Restagno, solo gli articoli 1, 5 e 6, lasciando immutati gli altri articoli già da noi approvati.

Do pertanto lettura dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere *b*) e *c*), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.

È, altresì, autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*), del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e semprechè al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli 2, 3 e 4 che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Nei casi di comproprietà e di condominio, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi.

Art. 3.

Nel caso di accertata necessità, la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purchè nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4.

La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda e, in luogo del certificato catastale storico, potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

La somma di lire 1.950.000.000 verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 330.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 410.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1961-62.

All'onere di lire 330.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento inscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto: « Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile » (2393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto: « Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CANEVARI, *relatore*. Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, rappresenta un provvedimento ispirato a sensi di giustizia verso una benemerita categoria di funzionari dei Lavori pubblici, la quale da tempo attende di essere immessa nella carriera di sua spettanza, in analogia ad altre categorie del personale di concetto delle Amministrazioni dello Stato, provviste di analogo titolo di studio e con uguale preparazione professionale, in relazione ai princìpi informatori della riforma burocratica.

Tale provvedimento è attuato con questo disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto, ai sensi del quale, secondo la proposta del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con gli uffici per la riforma della burocrazia, è mantenuto fermo il principio — da tempo sostenuto dal personale dei ruoli interessati — dalla istituzione della qualifica massima (ex grado VI) delle categorie di concetto, prevista per quasi tutti gli altri ruoli delle altre Amministrazioni statali, e si provvede ad adeguare i ruoli dei ragionieri e dei segretari contabili alle esigenze dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in genere, e degli uffici del Genio civile, in particolare.

Inoltre, con la separazione dei ruoli dei ragionieri da quella dei segretari, vengono eliminati i numerosi inconvenienti che si verificano attualmente nel ruolo unico, ove si trovano due categorie di personale provviste di titoli di studio differenti e che, tra l'altro, sostengono — per l'accesso in carriera o per gli avanzamenti — esami distinti e differenziati.

Come ha precisato presso l'altro ramo del Parlamento l'onorevole ministro Zotta, il provvedimento è stato redatto in base alle esigenze degli uffici e del personale, per cui si sono accolti due princìpi basilari. Il primo riguarda la creazione del grado VI per i geometri, ragionieri e segretari contabili, ed in tal modo si consente l'allineamento di questi funzionari con i colleghi dei ruoli di grup-

po B delle altre Amministrazioni dello Stato. Il secondo si riferisce alle nuove tabelle: una relativa ai geometri, il cui numero rimane invariato, un'altra concernente i ragionieri ed una terza concernente i segretari, in quanto, per queste due ultime qualifiche, il ruolo unico è stato diviso in due — uno per i ragionieri e l'altro per i segretari — con una aumento complessivo, per i due ruoli, di 90 unità, giustificate dal passaggio dal ruolo soppresso.

Il testo del provvedimento è stato concordato tra i vari Ministeri e, non incidendo esso sull'articolo 81 della Costituzione, non vi sono state obiezioni da parte dei Ministeri finanziari.

Il Ministero dei lavori pubblici aveva proposto anche per i ruoli dei disegnatori e degli ufficiali idraulici la istituzione della qualifica massima di « Capo » (ex grado VI). Ha dovuto però successivamente recedere da tale istituzione per i due ultimi ruoli, in dipendenza della decisa opposizione del Ministero per la riforma burocratica.

Infatti, non va dimenticato a tale scopo (pur volendo prescindere dalla questione relativa alla copertura della ulteriore maggiore spesa) che tali ruoli hanno solo di recente ottenuto la elevazione dalla categoria esecutiva (ex gruppo C) a quella di concetto (ex gruppo B), e precisamente nel 1955 i disegnatori e nel 1957 gli ufficiali idraulici. In dipendenza di ciò gli impiegati dei due medesimi ruoli hanno ottenuto il notevole beneficio del passaggio immediato dall'ex grado IX, gruppo C, al grado VII, gruppo B.

Il dare ad essi, molti dei quali non sono ovviamente in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, la possibilità di accedere anche alla qualifica corrispondente all'ex grado VI, è stato evidentemente ritenuto eccessivo dal Ministro della riforma burocratica e tale, comunque, da creare stridenti sperequazioni nei confronti degli impiegati delle categorie di concetto della stessa e di altre Amministrazioni dello Stato, i quali sono invece tutti in possesso del titolo di studio prescritto e, in molti casi, anche della laurea.

Ad ogni modo, anche se si volesse prescindere dalle considerazioni di cui sopra, l'apportare emendamenti al disegno di legge in discussione, allo scopo di istituire subito la qualifica massima per i disegnatori e gli ufficiali idraulici porterebbe — allo stato delle cose e data la imminente fine della legislatura — ad un ulteriore ritardo nell'attuazione del provvedimento e quindi, tra l'altro, ad un danno rilevante per i geometri ed i segretari del Genio civile, che da anni attendono un riconoscimento delle loro aspirazioni, riconosciute giuste dalla Camera dei deputati e dal Governo. Non recherebbe, invece, alcun immediato beneficio ai disegnatori ed agli ufficiali idraulici in quanto quelli tra essi che hanno di recente ottenuto la promozione dal grado IX della carriera esecutiva al grado VII della carriera di concetto, non hanno evidentemente ancora raggiunto l'anzianità per essere scrutinati per l'eventuale ulteriore avanzamento al grado VI.

Per le ragioni suesposte mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, pregando nel contempo che venga stilato un ordine del giorno nel quale si facciano voti affinchè siano estesi i provvedimenti di cui al disegno di legge in esame anche ai disegnatori ed agli ufficiali idraulici muniti dei relativi titoli di studio.

PORCELLINI. Dalla relazione del senatore Canevari traspare chiaramente una sperequazione, nel trattamento, fra i geometri in possesso del titolo di studio ed i vecchi ufficiali idraulici che ne sono privi. Pur trattandosi di un numero ristretto di dipendenti dello Stato, tale sperequazione esiste. Comunque, stando così le cose, ritengo che la Commissione compirà opera meritoria approvando il disegno di legge in discussione senza modificazioni.

VACCARO. Negli atti parlamentari della Camera dei deputati venne a suo tempo inserita al n. 1696 la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto, sotto il titolo « Perequazione dei ruoli del gruppo B del Ministero dei lavori pubblici ».

Aderendo a questo titolo, il disegno di legge riguardava lo sviluppo delle carriere dei geometri, dei ragionieri e dei segretari contabili del Genio civile sino al grado VI,

in analogia allo sviluppo dei ruoli similari di gruppo B delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il disegno di legge, che invece è stato esaminato ed approvato dalla competente Commissione parlamentare il 16 genanio 1958, risulta mutato nel titolo e nel dispositivo: il nuovo titolo si riferisce al « Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile »; il dispositivo fissa alcune norme di nessun rilievo o di scarsa importanza agli effetti di tale riordinamento e sorvola sulla finalità vera e sostanziale della proposta di legge dei deputati Bozzi e Colitto, finalità che però resta sempre quella della primitiva formulazione della proposta stessa, ossia la perequazione dei ruoli di gruppo B del Ministero dei lavori pubblici.

Tenendo quindi presente quanto emerge con palmare evidenza da tutto ciò, vale a dire che anche la proposta di legge esaminata ed approvata il 16 gennaio 1958 dalla competente Commissione parlamentare persegue la identica finalità di quella che l'ha preceduta e dalla quale è stata all'ultimo momento sostituita, c'è da domandarsi perchè dal provvedimento perequativo si siano voluti escludere i ruoli dei disegnatori e degli ufficiali idraulici, i quali fanno parte anche essi sia del Genio civile che del gruppo B. Sarebbe una palese ingiustizia che verrebbe sanzionata dalla definitiva approvazione del disegno di legge in esame.

Per tali ragioni ritengo che un emendamento potrebbe rimettere la situazione dei giusti termini.

BUIZZA. Mi sono interessato anch'io del disegno di legge in esame ed ho avuto frequenti contatti con l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici e con rappresentanze dei disegnatori e degli ufficiali idraulici. Mentre in un primo tempo i rappresentanti delle due categorie interessate insistevano perchè venisse presentato un emendamento chiarificatore, ora costoro sono preoccupati dall'eventualità che esso possa far ritornare il disegno di legge in esame alla Camera e quindi ne impedisca la trasformazione in legge in tempo utile. Prego perciò la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Vaccaro, Canevari, Crollalanza, Massini, Cappellini Tartufoli, Restagno, Focaccia, Flecchia, Voccoli, Buizza, Porcellini, Grampa e Sanmartino il seguente ordine del giorno:

« La 7ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2393, sul riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile, fa voti perchè siano estesi i provvedimenti di cui al predetto disegno di legge, anche ai disegnatori e ufficiali idraulici muniti dei relativi titoli ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione.

(*È approvato*).

ROMANO. Mi sono state rivolte sollecitazioni, da parte del personale interessato, affinchè il disegno di legge in discussione venga approvato senza modificazioni.

Sono d'accordo nel ritenere che le provvidenze di cui al provvedimento in esame dovrebbero essere estese anche ai disegnatori e agli ufficiali idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici — e debbo dichiarare che di questo parere sono anche l'ufficio legislativo e la direzione generale del personale di tale dicastero — ma, poichè apportando delle modificazioni si rischierebbe di non vedere definitivamente approvato il disegno di legge, cosa che pregiudicherebbe la posizione del personale interessato, ritengo opportuno che il provvedimento sia approvato nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

CAPPELLINI. Sono d'accordo circa le conclusioni cui è giunto il relatore, e con me sono d'accordo anche gli altri colleghi di gruppo.

Desidero anch'io sottolineare che apportare delle modificazioni ad un disegno di legge già approvato da uno dei due rami del Parlamento, significa far decadere il provvedimento stesso perchè mancherebbe il tempo materiale per condurlo in porto.

Ritengo pertanto che il disegno di legge vada approvato così come ci è pervenuto dalla Camera, pur condividendo l'opinione, espressa da alcuni colleghi, che il provvedimento presenti delle lacune. A questo inconveniente si può però, ovviare con l'ordine del giorno testè approvato, che sono stato ben lieto di sottoscrivere.

RESTAGNO. Quello che io desidero rilevare è stato sostanzialmente espresso dal collega Cappellini. Apportare delle modificazioni al disegno di legge significa vederlo decadere.

Pregherei, pertanto, l'onorevole senatore Vaccaro di rinunciare ai suoi emendamenti, onde non pregiudicare gli interessi delle categorie dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile.

PRESIDENTE. Ritengo ora opportuno comunicare il parere della Commissione finanze e tesoro. Esso è del seguente tenore:

« Il disegno di legge prevede, oltrechè l'istituzione di un nuovo ruolo di segretari, l'aumento della dotazione organica e la elevazione gerarchica dei ruoli dei geometri e dei ragionieri. In secondo luogo dispone il riassorbimento, nei ruoli suddetti, del personale di gruppo *B* del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie. L'articolo 4 del disegno di legge prevede che la maggiore spesa sia coperta con le economie derivanti dalla riduzione del suddetto ruolo ad esaurimento.

Ora, tale riduzione deriva dal trasferimento del relativo personale nei ruoli del Genio civile, dove continuerà a percepire lo stipendio, anzi probabilmente nella nuova sistemazione guadagnerà qualcosa. Non si comprende allora come venga coperta la spesa per le promozioni ai coefficienti superiori.

Pertanto, allo stato degli atti, si ritiene che il disegno di legge non possa essere approvato perchè l'articolo 4 non adempie al disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

In linea generale, poi, si osserva che l'ulteriore corso del presente disegno di legge riaprirebbe la discussione sulla revisione dei ruoli organici di tutti i Ministeri, come appare da richieste che risultano pervenute dai Ministeri dei trasporti, della pubblica istruzione, della agricoltura, ecc., e non sembra ammissibile che con piccoli disegni di legge, senza una visione d'insieme, ci si avvii a mutare tutta la struttura degli uffici. Se, in particolare, si vuol migliorare la posizione dei tecnici per evitarne l'esodo dalle pubbliche amministrazioni, è necessario porre con chiarezza il problema e risolverlo razionalmente.

Pertanto si esprime parere contrario all'attuale formulazione del disegno di legge ».

Sarebbe ora opportuno che, in base alle obiezioni mosse dalla 5ª Commissione, il rappresentante del Governo esprimesse il proprio parere.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ampiezza della relazione del senatore Canevari mi esime dall'entrare nel merito del provvedimento.

Desidero solo confermare il parere favorevole espresso dal Governo dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Mi è stato chiesto dal Presidente una precisazione in relazione al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Secondo questo parere non ci sarebbe copertura per gli oneri derivanti dall'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che non si può parlare di copertura di nuovi oneri a norma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto questo disegno di legge rappresenta l'attuazione di una legge che ha già autorizzato l'emanazione del provvedimento in discussione.

Infatti, con l'articolo 3 del regio decreto 11 agosto 1939, n. 1444, si dispone che « i posti di organico che, per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie, si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'annessa tabella I verranno soppressi a partire dai gradi meno elevati e saranno portati in aumento nei gradi, gruppi e categorie corrispondenti dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavo-

ri pubblici e del Corpo reale del Genio civile nelle proporzioni risultanti dall'annessa tabella II, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze, ad eccezione di quelli relativi al personale tecnico, operaio e di manovalanza, la cui eliminazione non comporta aumento di posti in altri ruoli ».

Una prima applicazione di questa legge del 1939 si ebbe con il decreto 11 luglio 1941, n. 675, il quale, con l'articolo 4, così disponeva: « L'aumento dei posti di organico nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo reale del Genio civile, per effetto della graduale eliminazione del ruolo delle Nuove Costruzioni ferroviarie, a termine dell'articolo 3 del regio decreto 11 agosto 1939, n. 1444, secondo la nuova tabella approvata col presente decreto (allegato *C*), avrà luogo dopo che il contingente del personale del ruolo delle Nuove Costruzioni ferroviarie risulterà ridotto in seguito alle vacanze che a mano a mano si verificheranno e per ciascun gruppo e grado, al numero indicato nella medesima tabella *C* ».

In questa tabella *C* si indicavano i posti da portare in aumento nel Corpo del Genio civile. Tali posti erano in numero di 116 per i geometri e di 16 per i ragionieri.

Successivamente fu pubblicata la Tabella *C* annessa al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. Con questa Tabella si prevede, per i geometri, un complesso di 1200 posti di organico e per i ragionieri un complesso di 320 posti di organico.

Con il disegno di legge ora al nostro esame, ci si propone appunto di utilizzare i posti risultanti dal ruolo della direzione generale delle Nuove Costruzioni ferroviarie senza portare alcun aumento nei posti che effettivamente sono vacanti in quel ruolo.

Faccio inoltre presente che allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e quindi allo stato di previsione dell'esercizio 1957-58, è sempre allegata la tabella 10 che riguarda il personale del ruolo transitorio delle Nuove Costruzioni ferroviarie. Nella tabella sono compresi anche i Segretari capi e gradi similari, i Segretari principali e gradi similari e i Segretari e gradi similari. Per queste qualifiche non vi sono funzionari oggi in servizio. Tuttavia lo stato di previsione riporta queste tabelle e prevede anche il numero dei posti, che sono 85 per i segretari capi e gradi similari e 110 per i Segretari principali e gradi similari e per i Segretari e gradi similari.

Quindi, pur non essendovi una spesa effettiva in quanto questo personale non è in servizio, la spesa è però prevista dalla tabella attualmente in vigore.

Si tratta, perciò, di adeguare gli stanziamenti relativi allo stato di previsione del bilancio e non di introdurre una nuova spesa a carico dello Stato.

Sotto questo aspetto quindi, mi sembra che non si possa parlare di applicazione dell'articolo 81, ma di adeguamento, allo stato di previsione della spesa, della somma occorrente per il pagamento degli stipendi del personale per il quale sono già previsti i posti, secondo una legge del 1939 che non è mai stata abrogata.

PRESIDENTE. Dalle ampie precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, possiamo considerare accertato che la copertura delle spese esiste già. È da ritenere, pertanto, che il giudizio della Commissione finanze e tesoro non sia conforme allo stato di fatto attuale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per essere esatti, non si tratta di un nuovo onere ma di un maggior onere, che verrà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la copertura dei posti di un nuovo ruolo, il quale, però, viene approvato in sostituzione di un vecchio ruolo che esiste già negli allegati dello stato di previsione, in base ad una legge autorizzativa del 1939.

CANEVARI, *relatore*. Ho il dovere di dare un chiarimento circa alcuni rilievi formulati dal senatore Vaccaro su un apparente contrasto tra il disegno di legge presentato e quello posto ora al nostro esame. A dimostrazione dell'inesattezza delle asserzioni fatte dal senatore Vaccaro, leggerò una lettera che mi è pervenuta proprio da parte di uno dei proponenti

il disegno di legge in discussione, l'onorevole Bozzi.

La lettera è del seguente tenore: « Caro Canevari, si discuterà prossimamente in sede deliberante presso la 7ª Commissione del Senato una proposta di legge, di mia iniziativa, già approvata dalla Camera, relativa all'assegnazione della qualifica corrispondente al soppresso grado VI della carriera di concetto (gruppo *B*) ai dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, inquadrati nei ruoli dei geometri e dei ragionieri.

Il provvedimento elimina una sperequazione ingiustificata; esso fu concertato con il Governo e trovò il consenso di tutti i settori politici.

Mi viene riferito adesso che altri dipendenti dello stesso Ministero si agitano per far introdurre nel progetto emendamenti estensivi della provvidenza ad altre categorie, per le quali non ricorrono, almeno allo stato attuale, le stesse ragioni che stanno a base della mia proposta.

Ampliare l'area significherebbe non fare più niente, nè per i geometri e i ragionieri nè per gli altri aspiranti; per questi si potrà provvedere in un secondo momento, alla prossima legislatura.

Ti prego di seguire la cosa con la tua consueta attenzione ».

Il Ministero dei lavori pubblici, pur riconoscendo la necessità di estendere il provvedimento anche ai disegnatori e agli ufficiali idraulici, ritiene però opportuno non apportare emendamenti al disegno di legge in discussione onde non intralciarne l'approvazione.

Prego, pertanto, il collega Vaccaro di voler ritirare il suo emendamento.

VACCARO. Poichè ho presentato un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo, il mio emendamenti si può considerare ritirato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile, di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il personale attualmente appartenente al ruolo unico dei ragionieri e dei segretari contabili del Genio civile è inquadrato nel ruolo dei ragionieri di cui all'allegata tabella se in possesso del diploma di ragioniere o di titolo equiparato o in quello dei segretari stabilito nella stessa tabella se in possesso di altro titolo di scuola media di 2° grado.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato in base alla qualifica posseduta e secondo l'anzianità acquisita nella qualifica e nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Le aliquote del personale delle nuove costruzioni ferroviarie del soppresso gruppo *B*, fissate dalla tabella *C* allegata al regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, sono trasferite nei ruoli organici del personale delle carriere di concetto del Genio civile secondo la ripartizione risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, per i posti di organico di gruppo *B* del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi e trasferiti, per effetto del precedente articolo 3, nella carriera di concetto del Genio civile.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame della Tabella annessa al disegno di legge, di cui do lettura:

TABELLA.

CARRIERE DI CONCETTO DEL GENIO CIVILE

GEOMETRI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometri capi	30
402	Geometri principali	70
325	Primi geometri	195
271	Geometri	385
229 / 202	Geometri aggiunti e Vice geometri	520
	Totale	1.200

RAGIONIERI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	6
402	Ragioniere principale	14
325	Primo ragioniere	37
271	Ragioniere	75
229 / 202	Ragioniere aggiunto e Vice ragioniere	108
	Totale	240

SEGRETARI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	4
402	Segretario principale	10
325	Primo segretario	28
271	Segretario	55
229 / 202	Segretario aggiunto e Vice segretario	73
	Totale	170

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la Tabella di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Autorizzazione alla spesa di lire 200 milioni per il ripristino e il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari) » (1315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino e il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari) »

JANNUZZI. L'onorevole Sedati, nella seduta del 27 novembre 1957, dichiarò che il disegno di legge di mia iniziativa avrebbe potuto essere considerato superato in quanto il Governo avrebbe provveduto a sistemare il porto di Giovinazzo con i normali mezzi di bilancio. Sono ancora pronto a ritirare il mio disegno di legge purchè l'onorevole Sedati dichiari che il Governo si impegna a provvedere (e specifichi con quali fondi) alla riattazione del porto di Giovinazzo che, colpito tre anni or sono da una mareggiata, sta andando in malora. Questo tanto più che per tale opera sono già stati spesi 300 milioni che andrebbero perduti se i lavori non fossero portati a compimento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso risponderle immediatamente; mi impegno, però, a risponderle esaurientemente nel corso della prossima seduta.

JANNUZZI. Sta bene. Attendo la risposta per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del provvedimento in esame è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (2382) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTAGNO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2382 che è sottoposto all'esame della nostra Commissione, già approvato dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 1957, risponde alla necessità di aggiornare, sulla scorta dell'esperienza fatta in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alcune norme che hanno dato luogo a perplessità e ad errori di interpretazione, nonchè a colmare lacune in materia di funzionamento degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni e del relativo personale, nell'interesse congiunto dell'Amministrazione e dei lavoratori preposti a detto servizio.

Ritengo doveroso dare atto della sensibilità del Ministro e del Governo che hanno inteso andare incontro alle istanze avanzate dai lavoratori a mezzo delle organizzazioni sindacali, predisponendo lo strumento legislativo che attende la vostra approvazione.

Questo disegno di legge interessa una massa di oltre 50.000 dipendenti che operano nella rete dei 12.000 uffici periferici ed è costituito da un complesso di norme, particolarmente tecniche, discusse minutamente in sede sindacale dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e già passate al vaglio dell'altro ramo del Parlamento.

Pure non raggiungendo la perfezione — che non è di questo mondo e tanto meno è rag-

giungibile in fase preelettorale — costituisce nel suo complesso un buon passo in avanti per il perfezionamento tecnico degli uffici e per il trattamento economico delle persone ad essi preposte.

Data l'imminente chiusura dell'attività di almeno uno dei rami del Parlamento, su parere concorde degli esponenti dei vari settori della nostra Commissione e degli interessati, mi permetto di sottolineare la necessità di non emendare il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati per poterlo oggi stesso trasformare in legge, tanto più che per il suo testo letterale e per l'organica disposizione data alle norme risponde a criteri di facile interpretazione e di buona tecnica legislativa.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, ritengo opportuno contenere al minimo la mia relazione, limitandomi a sottolineare alcune tra le più importanti modifiche proposte.

L'articolo 1 riflette la nuova organizzazione degli uffici locali — retti da direttori che sono ripartiti nei gruppi A, B, C, D, E, a seconda della loro importanza mentre gli uffici minori sono denominati agenzie dirette da titolari — e prevede la sostituzione degli articoli 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica numero 656 del 1952.

Al riguardo si precisa che gli uffici locali saranno diretti costantemente dal titolare e che la reggenza (per assenza o impedimento del titolare) deve essere eccezione e non regola.

Si afferma altresì che i direttori di uffici locali o i titolari di agenzia non saranno gravati di responsabilità per gli uffici che, in effetti non sovraintendono, quando essi assolvono incarichi fuori sede, e si precisa che per evitare il cumulo di due retribuzioni familiari — in conseguenza del passaggio della reggenza dell'Ufficio al congiunto del titolare che si assenti — gli emolumenti dovuti saranno ridotti alla metà.

Con l'articolo 9 si proroga ad un anno il termine di sei mesi ora previsti per la copertura degli uffici vacanti.

Le modifiche agli articoli 10 e 13 dispongono che siano meglio regolate le possibilità, per i titolari di uffici locali di gruppi inferiori, di accedere alla direzione di uffici locali di gruppi superiori e la esclusione dai concorsi per determinati periodi di vincitori che siano stati dichiarati rinunciatari d'ufficio o non abbiano accettato la sede richiesta.

L'articolo 14 tratta dell'assegnazione senza concorsi dei titolari di agenzia e riduce il limite massimo di età da 70 a 65 anni per l'assegnazione senza concorso dell'agenzia al coniuge; consente che l'aspirante alla successione non in possesso del biennio di servizio, e privo di sufficienti mezzi economici, possa ottenere l'assegnazione del posto, senza concorso, sempre che abbia rivestito le qualifiche richieste per almeno un anno.

Rilevante la modifica proposta all'articolo 15 che procrastina ad un biennio il termine utile per il conseguimento del titolo di studio necessario al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia.

La modifica proposta all'articolo 17 regola, con una norma più aderente a princìpi di giustizia amministrativa, il trattamento economico del dirigente di ufficio postale che, in seguito a revisione, sia stato classificato a grado superiore o declassificato a grado inferiore. La nuova norma stabilisce che, nel caso di riclassifica, il dirigente abbia il trattamento economico corrispondente a quello del gruppo immediatamente superiore, e che soltanto dopo un biennio possa avere diritto al trattamento corrispondente a quello del gruppo successivo, sempre che abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica superiore a quella di « buono »; in caso invece di declassificazione, la nuova norma stabilisce che il titolare può ottenere di essere trasferito ad altro ufficio dello stesso gruppo cui apparteneva l'ufficio all'atto della nuova classifica.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede, inoltre, un'importante aggiunta allo articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, per quanto riguarda il recapito di telegrammi ed espressi, che sarà effettuato a mezzo di appositi incaricati dalla stessa Amministrazione, considerati prestatori d'opera autonomi.

L'articolo 3, che sostituisce gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato col de-

creto del Presidente della Repubblica n. 656, intende estendere anche al personale degli uffici locali il compenso previsto in considerazione dell'interessamento e dell'opera di propaganda che viene svolta per l'incremento dei servizi a denaro.

Oltre all'aggiornamento delle norme con le altre di carattere generale, la modifica proposta intende regolare il trasferimento da un ufficio all'altro dello stesso gruppo.

L'articolo 4 prevede la sostituzione con un nuovo testo di numerosi articoli e riguarda vari problemi di personale.

La nuova norma innova in parecchi punti le vecchie disposizioni: è opportuno accennare ai notevoli benefici che si è ritenuto equo concedere ai supplenti, particolarmente meritevoli sotto molti aspetti di attenzione e di considerazione; alla affermata necessità che il coadiutore che sostituisce il titolare sia in possesso della licenza di scuola media di primo grado; alla sostituzione della qualifica di ricevitore o portalettere provvisorio con quella di ricevitore o portalettere reggente e al diritto spettante ai ricevitori e portalettere reggenti, durante il periodo di reggenza, di percepire il trattamento economico iniziale che comporterebbe al titolare del posto all'atto della sua nomina; all'affermato criterio del concorso unico per titoli che dovrebbe essere espletato dalla Commissione centrale per gli uffici locali, e ciò per evitare difformità di valutazione dei titoli; alla assegnazione senza concorso di posti vacanti, ai congiunti del titolare che si trovino in determinate condizioni, al titolo preferenziale dato, in caso di non avvenuta successione nel posto, al ricevitore o portalettere sostituto o reggente che rivesta tale qualifica al momento della vacanza, alla possibilità, estesa ai ricevitori e portalettere, di potersi trasferire in posti disponibili; alla disciplina delle assenze dal servizio degli stessi ricevitori e portalettere, con la concessione, tra l'altro, di un congedo retribuito di 30 giorni, anzichè di 15, con la corresponsione sempre ai ricevitori e portalettere, in caso di malattia che comporti l'assenza dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni, di una somma, a titolo di sussidio, pari alla retribuzione di un mese; al trattamento economico dei portalettere e ricevitori in aspettativa per ragioni di famiglia, alla retribuzione rapportata non più a otto ore di lavoro, ma a sette ore di servizio giornaliero; alla concessione degli aumenti periodici di stipendio; alla concessione di contrarre la cessione della retribuzione; alla indicazione della base costitutiva per la quiescenza in relazione al conglobamento delle competenze; alla norma che stabilisce che il servizio militare effettivamente prestato è valutato a tutti gli effetti come pensionabile, con le medesime norme stabilite per gli impiegati di ruolo dello Stato.

Seguono le norme finali e transitorie.

L'articolo 5 prevede invece la soppressione degli articoli 11, 25, 48 e 83 del decreto del Presidente della Repubbica n. 656, riguardanti titolari di agenzie, vacanze, sostituzioni, quiescenze, o perchè superati dalle nuove norme o per ragioni di opportunità.

L'articolo 6 reca una importante innovazione. Sinora per il personale degli uffici locali e delle agenzie non era prevista la qualifica annuale.

Stante la nuova posizione di tale personale equiparato a quello di ruolo per quanto attiene al trattamento economico e all'estensione di norme dello stato giuridico del personale di ruolo, e la possibilità data di accedere ai concorsi, la mancanza della qualifica annuale avrebbe avuto riflessi pregiudizievoli sia sul loro rapporto d'impiego sia nelle loro valutazioni professionali nei concorsi.

L'articolo 8 regola l'impiego del personale subalterno nelle mansioni materiali e di fatica che, in difetto di appositi addetti, devono essere adempiute da portalettere aventi una prestazione normale giornaliera inferiore a sette ore e non oltre la durata massima complessiva di sette ore giornaliere.

Gli articoli 9, 10 e 11 regolano con norme più aderenti ad equità la posizione dei supplenti postali dei ricevitori e portalettere, in relazione a quanto disposto dal disegno di legge in discussione.

Mi preme ora soffermarmi sulla disposizione contenuta nell'articolo 20 del progetto in esame, sul quale in circostanze normali sa-

rebbe stato opportuno proporre un emendamento.

La soppressione, prevista dall'articolo 20 del disegno di legge in esame, di un diritto acquisito dagli ex ricevitori postelegrafonici viene ad aggravare il danno già sofferto dalla categoria per la perdita del diritto di trasmissione dell'ufficio al coniuge od alla prole, il che con i risparmi derivanti dagli aggi e dalle provvigioni di varia natura (ora cessati) metteva i ricevitori stessi in condizioni di affrontare serenamente la vecchiaia.

L'articolo 20 in argomento obbligherà, all'entrata in vigore del provvedimento, qualche centinaio di direttori di uffici locali e di titolari di agenzia all'improvvisa cessazione dall'impiego (che era destinato a durare altri cinque anni), con un trattamento di quiescenza che, per la maggior parte dei casi, si aggirerà sulle 25.000 lire mensili.

La riforma dell'istituto delle ricevitorie postelegrafoniche, (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656) per riparare, sia pure parzialmente, i danni da ciò derivanti ai ricevitori, aveva previsto l'articolo 117 ove è detto:

« Per i direttori di uffici locali o titolari di agenzia, nominati tali ai sensi dell'articolo 98, la cessazione dal servizio per il raggiungimento dell'età di 70 anni a norma del n. 4 dell'articolo 45 è differita a quando avranno maturato il diritto a pensione a carico del Fondo di cui all'articolo 77, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'articolo 112 ».

Ora il disegno di legge in esame sostituisce l'articolo 117 con l'articolo 20, più restrittivo, così formulato:

« Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza ».

Per evitare le conseguenze di questo articolo, non essendo più possibile emendarlo, d'accordo con alcuni colleghi mi riservo di proporre alla Commissione, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, un ordine del giorno invocante dal Governo un nuovo strumento legislativo per soddisfare le esigenze della categoria nel settore previdenziale, secondo l'indirizzo sancito dalla legge n. 2855 sulle pensioni a carico dello Stato, già approvata dai due rami del Parlamento.

L'articolo 4 di detta legge stabilisce che il personale che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia superato i limiti di età di 65 anni o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data suddetta e sempre che non superi i 70 anni di età.

Da un obiettivo esame dei due provvedimenti (uno riguardante dipendenti degli uffici locali e delle agenzie e l'altro i dipendenti statali in genere) emerge che, mentre si tende a limitare, ai primi, la possibilità di restare in servizio sino al raggiungimento del minimo di pensione, per gli altri il legislatore si propone di concedere la facoltà di raggiungere il massimo, dilazionando il collocamento in quiescenza.

Si tratta quindi di un provvedimento che si invoca per ragioni di giustizia.

Onorevoli colleghi, come ebbi già a dichiarare all'inizio della relazione, il disegno di legge in esame interessa 50.000 famiglie che attendono dalla sua approvazione motivi di tranquillità e miglioramenti di carriera.

Per non deludere quest'aspettativa, mi onoro invocare l'approvazione del disegno stesso nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

CAPPELLINI. Il mio gruppo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e lo è ancor più dopo una relazione così ricca di particolari.

VACCARO. Dichiaro che anche il mio gruppo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non può che essere favorevole alla sollecita approvazione di questo provvedimento affinchè esso, divenuto legge, entri al più presto in vigore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — «Gli uffici locali sono distinti nei gruppi *A, B, C, D, E*. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento.

Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento ».

Art. 7. — « A ciascun ufficio locale è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più ufficiali.

Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio, l'ufficiale delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o qualora si preveda che l'assenza o l'impedimento debbano protrarsi per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza è assunta previo passaggio di gestione.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

A ciascuna agenzia è preposto un titolare. Per i casi di assenza, impedimento o di altre necessità, il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con l'approvazione del direttore provinciale competente.

Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa per infermità o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, è assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilità diretta del titolare. A questi è corrisposta una indennità, per ogni giornata di assenza, nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennità è pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennità, viene sospeso il contributo per il coadiutore, ragguagliato in ore di straordinario, previsto dall'articolo 28, secondo comma.

Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza continua previo passaggio di gestione. La reggenza è altresì assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia e di vacanza dell'agenzia, salvo, per quest'ultimo caso, quanto è disposto nell'articolo 16. In tale eventualità spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennità di cui all'articolo 50 ed il compenso per i servizi accessori di cui all'articolo 28, primo comma.

Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, può assentarsi dall'ufficio per non più di trenta giorni complessivi con la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Può essere consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'articolo 28.

Il reggente assente è tenuto a farsi sostituire, sotto la sua diretta responsabilità ed a sue spese, dal coadiutore.

Qualora la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal figlio non coniugato o da un parente o da un affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, le indennità ed il trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti della metà, salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.

Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei precedenti commi, e non sussista la possibilità di provvedere in base alle disposizioni contenute nei commi stessi, ovvero ricorrano particolari motivi che giustifichino di provvedere diversamente, il direttore provinciale ha facoltà di affidare la reggenza:

a) negli uffici locali, ad un ufficiale o ad un impiegato di ruolo;

b) nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ed, in via subordinata, ad un ufficiale o ad un impiegato di ruolo.

Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

Alle ricevitorie è addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del presente decreto ».

Art. 9. — « I posti di direttore di ufficio locale sono messi a concorso non oltre un anno dalla vacanza; i posti di titolare di agenzia e di ricevitoria ed i posti di portalettere sono messi a concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.

Il concorso è unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo ».

Art. 10. — « Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 8 occorre:

a) per gli uffici locali dei gruppi *A*, *B* e *C*, che il concorrente abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o inferiore di non più di due gruppi;

b) per gli uffici locali di gruppo *D*, che il concorrente abbia la qualifica di direttore di ufficio locale e sia stato titolare di ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;

c) per gli uffici locali di gruppo *E*, che il concorrente abbia almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di ufficiale. Se il servizio è stato prestato nella sola qualità di ufficiale, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva;

d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di titolare di agenzia o di ufficiale o di coadiutore ed abbia una anzianità di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Non è ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari ».

Art. 13. — « L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 10, ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.

Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, è escluso da successivi concorsi per la durata di un quinquennio ».

Art. 14. — « I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza concorso, sentita la Com-

missione provinciale per gli uffici locali, con provvedimento del direttore provinciale:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'articolo 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni. L'avente titolo all'assegnazione, oltre i requisiti generali previsti dall'articolo 8, deve avere rivestito nell'ultimo decennio, per almeno due anni, presso uffici locali o agenzie le qualifiche di coadiutore, di ufficiale o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del successivo articolo 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze. Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il periodo minimo di due anni è ridotto ad un anno;

b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che rivesta tali qualifiche nell'agenzia resasi vacante o che nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche non continuativamente, le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo articolo 97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo decennio, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze e che ne sia riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera *b*) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a trasferimento a richiesta e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'articolo 126, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della titolare dimissionaria, nonchè quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera *a*);

c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia che abbia prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in tale qualità e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia in possesso di detti requisiti, è assegnato ad altro posto di ricevitore o portalettere ai sensi dell'articolo 62, lettera *d*).

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

Art. 15. — « Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'articolo 14, lettere *a*), *b*) e *c*), debbono essere prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul Bollettino ufficiale del Ministero, con la dichiarazione che le condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio ove l'interessato si riservi di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di pubblicazione ».

Art. 16. — « Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, è conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.

La disposizione del comma precedente può essere applicata anche agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga medesima ».

Art. 17. — « Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente superiore a quello in cui erano classificati, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di " buono ".

Il trattamento economico immediatamente superiore a quello attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente

dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio conservi la classifica già attribuitagli.

Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione.

I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio è stato riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale è determinato il loro trattamento economico.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto meritevole, è destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia di pressochè uguale importanza di quella da lui gestita.

Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi è destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria in cui l'ufficio stesso è stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.

Qualora l'agenzia venga soppressa o trasformata in ricevitoria ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare è destinato ad altra agenzia di pressochè uguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo ».

Art. 24. — « In materia di aspettative e congedi si applicano ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio ».

Art. 26. — « Gli uffici locali dei gruppi *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* restano aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai direttori provinciali.

L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, può disporre limiti di orario diversi da quelli normali.

L'orario di servizio del personale degli uffici locali è normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in più turni ».

Art. 27. — « Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quanto disposto nel primo comma dell'articolo 17:

1) Direttore di ufficio locale di gruppo *A*: coefficiente 402;

2) Direttore di ufficio locale di gruppo *B*: coefficiente 340;

3) Direttore di ufficio locale di gruppo *C*: coefficiente 301;

4) Direttore di ufficio locale di gruppo *D*: coefficiente 284;

5) Direttore di ufficio locale di gruppo *E*: coefficiente 240;

6) Titolare di agenzia: coefficiente 211.

A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Ai direttori di ufficio locale di gruppo *A* è concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'articolo 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.

In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del passaggio.

Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito ».

Art. 28. — « L'Amministrazione ha facoltà di affidare alle agenzie servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In tal caso è dovuto al titolare dell'agenzia un compenso aggiuntivo da determinarsi in relazione all'entità e alla durata della prestazione nei modi previsti dal regolamento.

Al titolare dell'agenzia è dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da una a quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia, nel modo stabilito dal regolamento.

Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale avente il trattamento economico di cui al coefficiente 193 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nessun contributo per il coadiutore è dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore ».

Art. 29. — « Ai direttori e reggenti di ufficio locale ed ai titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrisponde per le spese di gestione un assegno forfettario nella misura e nei modi previsti dal regolamento.

Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una integrazione dell'assegno di cui al precedente comma, l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, determina la maggior somma da rimborsare. In tali eventualità, l'Amministrazione può concedere congrui anticipi.

Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei mobili, alla pulizia, all'illuminazione, al riscaldamento, ai materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra per la gestione dell'ufficio.

All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali provvede direttamente l'Amministrazione.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori.

Non è dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.

Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, può provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa misura l'assegno forfettario di cui al primo comma ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Dopo l'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è inserito il seguente:

Art. 29-bis. — « Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalità previste dal regolamento.

Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione può provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — « Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento.

Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti ».

Art. 34. — « Per i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza e riammissione.

Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui è richiesto per gli impiegati civili dello Stato, è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali ».

Art. 35. — « Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, stabilite dagli articoli da 78 a 99 e 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

Al personale predetto può inoltre essere inflitta la punizione della destinazione ad altro ufficio di categoria o gruppo inferiore, e per i titolari di agenzia in ufficio di minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del personale stesso; in tal caso per il trattamento economico si applica quanto dispone il sesto comma dell'articolo 17.

Al personale medesimo possono essere applicate altresì le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 42. — « A richiesta degli interessati può essere consentito il cambio di ufficio fra titolari di agenzie di pressochè uguale importanza o fra direttori di uffici locali dello stesso gruppo.

I direttori di ufficio locale possono essere trasferiti a domanda in altro ufficio locale dello stesso gruppo, e i titolari di agenzia possono essere trasferiti in altra agenzia di pressochè uguale importanza. Il trasferimento non può essere concesso a coloro che siano incorsi in una punizione superiore alla censura nell'ultimo biennio.

Gli interessati devono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine pe-

rentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilità dell'ufficio cui aspirano.

Fra gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso ufficio, è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio quale titolare di ufficio.

I cambi nell'ambito della stessa provincia sono disposti con provvedimento del direttore provinciale.

I cambi tra uffici situati in provincie diverse e i trasferimenti a domanda sono disposti dal direttore generale.

Su richiesta motivata dell'interessato, l'Amministrazione, valutati i motivi addotti e sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può consentire, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il trasferimento in ufficio di categoria o gruppo inferiore. In tal caso si applica, per quanto concerne il trattamento economico, il sesto comma dell'articolo 17.

I cambi di ufficio e i trasferimenti di cui al presente articolo non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al conseguito trasferimento ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli articoli 44, 45, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44. — « Se alla scadenza del termine perentorio previsto dall'articolo 42, terzo comma, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso gli uffici vacanti e le agenzie disponibili nel termine di cui all'articolo 9 ».

Art. 45. — « Il rapporto di servizio dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, oltre che per le cause previste dagli articoli precedenti, cessa per:

1) difetto sopravvenuto di alcuno dei requisiti previsti per la nomina;

2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, e che determinano l'inidoneità al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima della aspettativa;

3) scadenza della durata massima della aspettativa per motivi di salute permanendo l'inidoneità fisica al servizio;

4) compimento del 65° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 4) è dichiarata con provvedimento del direttore generale; nelle ipotesi previste dai numeri 2) e 3) viene provveduto nel modo stabilito per la dispensa dal servizio ».

Art. 47. — « La nomina degli ufficiali e la conseguente iscrizione all'albo sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per esami e per titoli; fra i titoli viene particolarmente valutato il servizio comunque prestato presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie.

I concorsi sono banditi ed espletati secondo le modalità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assunzione.

Il limite massimo di età è elevato a quaranta anni per coloro che abbiano prestato comunque servizio presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie, ed a quarantacinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

I vincitori sono nominati in prova per il periodo di sei mesi che può essere prorogato sino ad un anno. La nomina diviene definitiva qualora la prova abbia avuto esito favorevole ».

Art. 50. — « Il trattamento economico degli ufficiali è costituito dallo stipendio con i relativi aumenti periodici e dalle competenze accessorie, ove spettino, con l'osservanza del secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 27.

All'ufficiale che assume la reggenza, previo passaggio di gestione, di un ufficio locale o di una agenzia, è concessa, in aggiunta al trattamento predetto, durante la gestione, una indennità corrispondente alla differenza, diminuita di un quinto, tra lo stipendio iniziale spettante al titolare o al direttore, ai sensi dell'articolo 27, e quello in atto percepito ».

Art. 52. — « Con provvedimento del direttore generale gli ufficiali possono essere trasferiti a domanda o per ragioni di servizio in altro ufficio locale ed essere distaccati o inviati in missione presso altro ufficio locale o agenzia o ufficio principale. Per tali trasferimenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Nell'ambito della provincia i trasferimenti a domanda o per ragioni di servizio, i distacchi e le missioni possono essere disposti dal direttore provinciale ».

Art. 53. — « Per la nomina del coadiutore e la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione sono necessari i requisiti prescritti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) dell'articolo 8 e la licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente. Ai coadiutori si applicano le norme dell'articolo 19 e dell'articolo 22, secondo comma ».

Art. 60. — « I ricevitori ed i portalettere hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità e a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'articolo 66 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 58 ed essere autorizzati dalla direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti di ricevitore e portalettere sono affidati in reggenza ai sostituti. Ad essi compete durante il periodo di reggenza il trattamento economico iniziale che spetta al ricevitore o portalettere ».

Art. 61. « La nomina dei ricevitori e dei portalettere è disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazoni previo concorso per titoli in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dal seguente articolo 62. La graduatoria di merito è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Il concorso è unico per tutti i posti disponibili di ricevitore e di portalettere. Possono essere effettuati concorsi anche limitatamente ai posti di determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami che ne accertino la conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ai posti di ricevitore e portalettere ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assegnazione.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 13.

Nei concorsi previsti dal presente articolo la riserva dei posti a favore degli invalidi non può superare il dieci per cento di quelli messi a concorso ».

Art. 62. — « I posti di ricevitore e di portalettere sono assegnati senza concorso:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta

inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'articolo 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia superato l'età di cinquantacinque anni ed abbia titolo alla pensione di riversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di ricevitore o portalettere, provvisorio, reggente o effettivo, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'articolo 97; oppure deve avere rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualità di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi. I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

b) al sostituto, o al ricevitore o portalettere reggente, che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto medesimo abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'articolo 97, per almeno cinque anni come sostituto, o tre anni come ricevitore o portalettere, reggente o effettivo. Le assegnazioni non possono essere accordate nei casi di vacanza del posto conseguente a trasferimenti a domanda e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'articolo 126, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della ricevitrice o portalettere dimissionaria, nonchè quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al titolare dell'agenzia trasformata in ricevitoria o in servizio di portalettere, quando l'interessato non preferisca il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 17;

d) al ricevitore o portalettere titolare di posto soppresso, limitatamente ad altro posto per il quale è stabilita eguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

e) al coadiutore o alla persona che, debitamente autorizzati dalla direzione provinciale, abbiano eseguito per almeno tre anni il servizio di recapito affidato in accessorio al titolare di agenzia o al direttore di ufficio locale, quando in luogo del servizio accessorio venga istituito un regolare posto di portalettere;

f) all'incaricato da almeno tre anni del servizio di recapito in quelle località in cui il servizio è eseguito a spese dei Comuni, qualora si provveda ad istituire, nelle località medesime, un posto di portalettere a spese dell'Amministrazione;

g) al reggente da almeno tre anni di zona provvisoria, quando venga trasformata in definitiva;

h) al procaccia che esegue il servizio di recapito in accessorio da almeno tre anni quando, in luogo del servizio in accessorio, venga istituito un regolare servizio di portalettere.

Le assegnazioni senza concorso di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), sono disposte con provvedimento del direttore provinciale, sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 58; quelle di cui alla lettera *d*), sono adottate, sentita la detta Commissione, con provvedimento del direttore generale. La titolarità del posto di ricevitore o di portalettere si acquista con il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di cui all'articolo 61 da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

Art. 63. — « Per le assegnazioni senza concorso di cui al precedente articolo si applica la norma dell'articolo 15.

Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di trasformazione o di soppressione del posto di ricevitore o di portalettere ».

Art. 64. — « Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti di ricevitore o di portalettere effettivi per i

quali sia stabilita eguale durata della prestazione giornaliera.

I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale, quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale.

I ricevitori ed i portalettere effettivi possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera di durata pressochè uguale. Al trasferimento si provvede con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 42 ».

Art. 66. — « Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di trenta giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati compatibilmente con le esigenze di servizio.

Durante tale periodo, il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese, dal sostituto.

L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e ai portalettere effettivi o reggenti, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e portalettere, anche reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda totalmente inabili al lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratti di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'inabilità predetta superi i trenta giorni, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il trentesimo giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei ricevitori e portalettere effettivi e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limitato a un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa la erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

Spetta al ricevitore e portalettere effettivo e provvisorio durante l'assenza per congedo e malattia il premio di maggior produzione.

Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto, dai ricevitori e portalettere effettivi e reggenti, un contributo dello zero cinquanta per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione un contributo di pari importo.

Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio. Durante tale assenza l'Amministrazione provvede a far eseguire il servizio da reggenti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 60.

Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti ».

Art. 67. — « La durata dell'effettiva prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere è stabilita con i criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543.

Gli interessati possono chiedere la revisione della durata della prestazione entro un anno dalla scadenza di ogni quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1958. In casi particolari, qualora siano intervenute notevoli variazioni di carattere permanente, l'Amministrazione può eccezionalmente provvedere alla revisione interquinquennale sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Il trattamento economico dei ricevitori e dei portalettere è attribuito nella misura intera al personale per il quale la prestazione giornaliera è determinata in sette ore, e, in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, al personale per il quale la prestazione è determinata per una durata inferiore. Le competenze accessorie spettano nei casi e misure previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Sono concessi ai ricevitori e portalettere effettivi, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 20 dicembre 1956, n. 1411 ».

Art. 68. — « Per quanto riguarda la cessione, il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei ricevitori e dei portalettere, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato ».

Art. 70. — « Le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 41, 43 e 45, si osservano, in quanto applicabili, anche per i ricevitori ed i portalettere ».

Art. 80. — « La pensione diretta è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio dopo venti anni di iscrizione al Fondo:

a) per avere raggiunto il limite massimo di età;

b) per inabilità fisica a norma dei numeri 2) e 3) dell'articolo 45;

c) negli altri casi analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 81. — « La pensione di riversibilità è corrisposta alla vedova od agli orfani dell'iscritto deceduto:

a) in attività di servizio, dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo;

b) dopo la cessazione dal servizio purchè alla data del decesso sia in godimento di pensione diretta.

Per il conseguimento del diritto alla pensione la vedova e gli orfani devono trovarsi nelle condizioni stabilite per le vedove e gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Art. 82. — « L'indennità una volta tanto è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio per una delle cause indicate nell'articolo 80, dopo un periodo di iscrizione al Fondo minore di venti anni ma non inferiore ad un anno intero di servizio effettivo.

Qualora la cessazione dal servizio nei termini di iscrizione al Fondo indicati nel comma precedente avvenga per morte dell'iscritto, l'indennità una volta tanto è corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso specificati nel precedente articolo ».

Art. 84. — « Gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Detto contributo è trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilità a cura dell'Amministrazione ».

Art. 87. — « In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.

Tale assegno per i ricevitori e i portalettere, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio.

All'assegno di carovita di cui sopra si applica l'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870 ».

Art. 88. — « Ai fini della valutazione dei servizi, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensioni, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Per la valutazione dei servizi militari resi dagli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 92. — « L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'artico-

lo 83, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'articolo 87.

Per le concessioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 102. — « Per gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico di un'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, viene sospeso il pagamento della pensione o dell'assegno. Qualora la pensione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Il ricevitore di cui al precedente comma, che per conseguire la nomina di titolare di ricevitoria abbia lasciato il posto di ruolo nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e liquidata la relativa pensione, potrà, qualora non abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni, essere riammesso in ruolo, a domanda con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione. Il servizio prestato come ricevitore potrà essere riscattato agli effetti del futuro trattamento di quiescenza.

Al ricevitore di cui al primo comma che chieda di essere esonerato dal servizio, purchè abbia compiuto sessantacinque anni di età, ovvero che debba essere dispensato per motivi di salute o per avere raggiunto l'età di settanta anni, qualora non ricorra l'applicazione della norma dell'articolo 101, viene ripristinata la pensione statale ed è dovuta, a carico del Fondo di cui all'articolo 77, una integrazione del trattamento di pensione, già liquidato a carico dello Stato, fino a raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato, considerati nella precedente liquidazione e ai servizi resi con iscrizione al Fondo, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 112 ».

(*È approvato*).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 5.

Gli articoli 11, 25, 48 e 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono soppressi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per i direttori di ufficio locale, per i titolari di agenzia, e per i reggenti, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del direttore provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo motivato di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere, mansioni disimpegnate e rendimento, attaccamento al servizio, attitudine a ricoprire il grado superiore, comportamento in servizio e fuori.

Per gli ufficiali, per i ricevitori ed i portalettere, la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, i quali vi provvedono con le modalità ed i criteri di cui al comma precedente. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale.

Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono.

Il giudizio complessivo di cui ai precedenti commi deve essere comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il dipendente può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali.

La Commissione, sentito il Servizio competente e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

(*È approvato*).

Art 7.

In tutte le disposizioni vigenti la qualifica di ricevitore e portalettere provvisorio è sostituita con quella di ricevitore e portalettere reggente.

(*È approvato*).

Art. 8.

La durata della prestazione giornaliera dei portalettere degli uffici locali può essere integrata, fino al raggiungimento delle sette ore giornaliere, con prestazioni manuali negli uffici medesimi.

Presso i più importanti uffici locali, quando ve ne sia riconosciuta la necessità, in relazione all'assegno di personale stabilito dall'Amministrazione e alla particolare entità dei lavori manuali da compiere, possono essere istituiti posti di portalettere, con l'osservanza delle norme dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, esclusivamente per dette mansioni, ove sia necessaria una prestazione di sette ore giornaliere.

I portalettere addetti allo stesso ufficio, compresi quelli di cui al precedente comma, con eguale prestazione oraria giornaliera, possono, con provvedimento del direttore provinciale, essere applicati, anche a turno, nel medesimo ufficio a posti di portalettere diverso da quello per il quale sono stati nominati.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nei riguardi degli estranei all'Amministrazione già autorizzati a frequentare gli uffici locali e le agenzie come apprendisti, ai sensi dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è particolarmente valutato fra i titoli, nei concorsi per la nomina a supplente, il periodo di frequenza. Agli stessi effetti è particolarmente valutato il servizio prestato presso gli uffici locali con mansioni di ufficiale a favore del personale comunque assunto dopo il 30 settembre 1952.

(*È approvato*).

Art. 10.

A partire dal 1° luglio 1957, agli ufficiali è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 193 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quello corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 è considerato utile nei riguardi dei supplenti iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento dello stipendio corrispondente al coefficiente 211.

(*È approvato*).

Art. 11.

A partire dal 1° luglio 1957 ai ricevitori ed ai portalettere è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile nei riguardi dei ricevitori e portalettere in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conse-

guimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.

(*È approvato*).

Art. 12.

Per il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1962, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali.

La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 17 del succitato decreto; non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, primo comma, lettera *c*) del decreto medesimo.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa Orientale Italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole Italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano, nei concorsi e ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio nei trasferimenti di cui all'articolo 42.

Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.

(*È approvato*).

Art. 14.

Nei concorsi per gli uffici locali di gruppo *E* e per le agenzie, che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti è riservato agli ex gerenti di ricevitorie postali e telegrafiche i quali abbiano alla data predetta i seguenti requisiti:

a) per i concorsi ad uffici locali di gruppo *E* siano iscritti nell'Albo nazionale dei supplenti di ufficio locale di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed abbiano una anzianità complessiva di servizio di almeno dieci anni di cui almeno tre prestati come gerente di ricevitorie postali e telegrafiche;

b) per i concorsi ad agenzie, siano inscritti al detto Albo o nel Quadro di riserva di cui all'articolo 108 del citato decreto ed abbiano una anzianità complessiva di almeno sei anni di servizio di cui almeno due come gerente di ricevitorie postali e telegrafiche.

Per ciascuno di detti concorsi sarà formata unica graduatoria comprendente:

coloro che concorrono in base alle norme ordinarie;

gli ex gerenti che concorrono ai sensi del presente articolo.

Le assegnazioni dei vincitori dei concorsi di cui trattasi agli uffici locali ed alle agenzie, rispettivamente quali direttori e titolari, sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Esaurita l'assegnazione della quota dei posti spettanti ad una delle categorie di cui al precedente comma, o anche prima qualora non vi siano più graduati appartenenti alla categoria stessa, i rimanenti posti sono assegnati esclusivamente ai graduati dell'altra categoria.

(*È approvato*).

Art. 15.

Nel primo concorso per posti di ufficiale che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, un'aliquota non superiore al venti-

cinque per cento dei posti messi a concorso è riservata ai coadiutori o reggenti di agenzia, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato presso ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali dal 1° ottobre 1952 abbiano prestato servizio anche non continuativo come coadiutore o reggente di agenzia per almeno tre anni. Per l'ammissione al concorso dei predetti coadiutori e reggenti si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio.

Nel concorso di cui al precedente comma il limite massimo di età per partecipare al concorso stesso è elevato a quaranta anni per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria, i quali dopo il 1° luglio 1941 e anteriormente al 1° ottobre 1952, abbiano prestato per almeno due anni complessivamente effettivo e lodevole servizio quale titolare, gerente o supplente di ricevitoria. Tale limite è ulteriormente elevato a favore del predetto personale, di tanti anni di servizio quanti sono quelli prestati nel periodo considerato oltre i quattro anni; in ogni caso il limite massimo non può superare i quarantacinque anni.

Tale beneficio si applica anche al personale non in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni.

Per gli aumenti dei detti limiti di età è considerato equiparato al servizio di ufficiale, per non più di dieci anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non si sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione.

(*È approvato*).

Art.16.

Ai giornalieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà riservato apposito concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

(*È approvato*).

Art. 17.

Coloro che già supplenti di ricevitoria siano rimasti, ai sensi del primo comma dell'articolo 110 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, come coadiutori presso le agenzie, sono iscritti nell'albo dei supplenti di cui all'articolo 46 dello stesso testo unico, qualora le agenzie stesse vengano classificate tra gli uffici locali in seguito a revisione ovvero vengano soppresse. Per tale iscrizione è necessario che i coadiutori abbiano continuativamente rivestito, fino alla data della riclassificazione o soppressione, tale qualifica o quella di reggente dell'agenzia riclassificata o soppressa, vi abbiano prestato lodevole servizio, siano in possesso dei requisiti prescritti e non abbiano raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo.

Per ottenere l'inquadramento nell'albo gli interessati debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero entro tre mesi dalla data della riclassificazione o della soppressione.

(*È approvato*).

Art. 18.

In relazione alla modifica apportata dalla presente legge all'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nei confronti dei coadiutori già nominati all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio limitatamente al rapporto già instaurato.

(*È approvato*).

Art. 19.

I posti di ricevitore e di portalettere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assegnati senza concorso, entro un anno, ai ricevitori e porta-

lettere provvisori che alla data stessa prestino servizio nel posto da almeno tre anni con detta qualifica.

I posti non assegnati in applicazione del comma precedente sono conferiti, entro un anno, mediante concorso per titoli riservato ai ricevitori e portalettere provvisori che abbiano prestato, con detta qualifica, almeno un anno di servizio nell'ultimo quinquennio. Il concorso viene espletato con le norme ordinarie; nella formazione della graduatoria relativa a ciascun posto, per i ricevitori e portalettere provvisori che alla data in cui è indetto il concorso vi prestino lodevole servizio da data anteriore al 1° gennaio 1958, il periodo di servizio prestato nel posto medesimo è valutato al triplo.

I posti non coperti in applicazione dei commi precedenti sono considerati disponibili per il concorso secondo le norme ordinarie.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza.

(*È approvato*).

Art. 21.

Entro il periodo di applicazione previsto dall'articolo 360 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono estese, con gli stessi criteri e modalità, agli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il comma settimo dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, del 5 giugno 1952, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario ».

(*È approvato*).

Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

(*È approvato*).

RESTAGNO, *relatore*. Signor Presidente, presento, anche a nome dei senatori Voccoli, Porcellini e Crollalanza, il seguente ordine del giorno:

« La 7ª Commissione permanente del Senato (lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), considerato che l'articolo 20 del presente disegno di legge n. 2382 riduce i limiti di età per il collocamento a riposo da 70 a 65 anni; constatato che per effetto di tale riduzione gran parte del personale degli uffici locali e delle agenzie postelegrafoniche non può raggiungere il massimo della pensione, ed in molti casi raggiunge soltanto il minimo, in dipendenza del fatto che non può riscattare tutto il servizio prestato nelle ex ricevitorie, invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile il disegno di legge, già allo studio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inteso a soddisfare le istanze della benemerita categoria assicuran-

do alla stessa un equo e dignitoso trattamento di quiescenza ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non posso prendere impegni precisi per una ragione di delicatezza nei confronti dei miei successori, ma posso assicurare che presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è già quasi completato lo studio di un disegno di legge relativo a tale materia. Comunque, accetto l'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno, Voccoli, Porcellini e Crollalanza come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno, Voccoli, Porcellini e Crollalanza, che il Governo ha accolto come raccomandazione.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, e, poichè di questo provvedimento sono io stesso relatore, riferisco brevemente sulla portata e le finalità di esso, anche perchè tutti i componenti della Commissione sono perfettamente aggiornati sui vari aspetti del problema che il disegno di legge in discussione mira a risolvere.

La peculiarità dei servizi postali, di telecomunicazioni e telefonici rende conseguentemente necessaria una disciplina sull'ordinamento delle carriere e sullo stato giuridico ed economico del personale delle due aziende, la quale si discosti — sia pure entro determinati limiti — dallo statuto generale. Una tale necessità fu invero riconosciuta dallo stesso legislatore allorquando, con la legge 29 dicembre 1954, n. 1181, articolo 9, fu conferita al Governo la delega a provvedere con decreto presidenziale, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il provvedimento, com'è noto, non fu possibile emanarlo — per intervenuta scadenza dei termini — sotto forma di legge delegata. Esso, pertanto, opportunamente rielaborato, viene ora presentato al Parlamento, come disegno di legge, in conformità della normale procedura legislativa.

Nella redazione del disegno di legge in questione non si è mancato di tenere presente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3). E ciò al fine di accertare — in relazione alle peculiari esigenze dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — quali di tali disposizioni potessero trovare applicazione nei confronti del dipendente personale.

È risultato infatti che gran parte delle norme in questione possono essere estese al personale postale, telegrafico e telefonico per cui si è ritenuto di non doverle riprodurre integralmente nè di doverle inserire nel complesso delle norme relative alle carriere dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Un semplice richiamo è stato, quindi, fatto nell'ultimo schema a quelle disposizioni che, in quanto non derogate da particolari norme, sono applicabili anche agli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il disegno di legge comprende 100 articoli e si suddivide in disposizioni generali (articolo 1) ed in tre titoli: il primo sullo stato giuridico

del personale (articoli 2-22), il secondo sull'ordinamento delle carriere (articolo 23-50) ed il terzo relativo alle disposizioni finali e transitorie (articoli 51-100).

Prima di passare all'esame dei singoli articoli, ritengo opportuno accennare brevemente alle principali modificazioni contenute nel disegno di legge.

La innovazione più appariscente è senza dubbio quella concernente l'istituzione di ruoli funzionali nell'ambito delle carriere tipiche del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Mentre in queste ultime saranno collocati tutti i dipendenti postelegrafonici adibiti allo svolgimento della normale attività amministrativa, analoga a quella espletata dalle Amministrazioni dello Stato in genere, nei ruoli funzionali troverà sistemazione il personale addetto ai servizi d'istituto, per il quale, in dipendenza della specialità delle funzioni affidategli e delle responsabilità ad esse connesse, si rende indispensabile una particolare disciplina giuridica ed economica.

I ruoli funzionali, caratterizzati da un più elevato trattamento economico e da un migliore sviluppo di carriera, sono i seguenti:

1) nell'ambito della carriera di concetto:

un ruolo organico per i direttori e ispettori di ragioneria e assimilati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con uno sviluppo di carriera che va dall'ex grado VIII (coefficiente 340) all'ex grado VI (coefficiente 500) e con un trattamento economico particolare (maggiorazione del premio di produzione nella misura del 50 per cento per gli impiegati appartenenti alla qualifica corrispondente a quest'ultimo grado ed aventi tre anni di servizio nella qualifica stessa);

2) nell'ambito della carriera esecutiva:

Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

ruoli organici per gli operatori di esercizio, delle stazioni radio, delle officine postelegrafoniche e di posta pneumatica urbana;

Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

ruoli organici per il personale specializzato dei servizi telefonici e per il personale specializzato nelle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche;

sviluppo di carriera dall'ex grado XII all'ex grado VIII e coefficienti di stipendio che vanno da un minimo di 193 per la qualifica iniziale ad un massimo di 345 per quella terminale.

3) nell'ambito della carriera ausiliaria:

un ruolo organico per gli agenti di esercizio postale e telegrafico;

ruoli organici per gli agenti tecnici delle telecomunicazioni (uno per l'Amministrazione postale e telegrafica e uno per l'Azienda statale per i servizi telefonici), nei quali sarà inquadrata una parte del personale salariato, addetto alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche in quanto il carattere squisitamente impiegatizio delle mansioni ad esso affidate (elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità) non poteva ulteriormente giustificare l'attuale classificazione nella categoria salariale di tale personale;

un ruolo organico per gli agenti tecnici dei trasporti. Anche per tale personale si è dovuta riconoscere la necessità della istituzione di un apposito ruolo parallelo a quello degli agenti di esercizio postale e telegrafico e degli addetti alle telecomunicazioni, e ciò nella considerazione che il personale in questione non ha come esclusivo compito quello della conduzione degli automezzi, bensì provvede anche alla raccolta, al trasporto ed alla consegna degli effetti postali, con l'assunzione delle responsabilità che a tali mansioni sono connesse, discostandosi così nettamente dal personale che espleta mansioni puramente salariali.

Per i suddetti ruoli del personale ausiliario specializzato sono stati previsti uno sviluppo di carriera che va dalla qualifica di fattorino o allievo agente tecnico fino a quella di agente di esercizio superiore e coefficienti di stipendio da un minimo di 150 per la qualifica iniziale ad un massimo di 238 per quella terminale.

Un'altra importante innovazione riguarda l'orario d'obbligo giornaliero di talune categorie di personale. Tale orario per il personale delle carriere ausiliarie di esercizio e tecniche viene fissato in sette ore, e in sei per quello esecutivo addetto alla commutazione telefoni-

ca, con una riduzione quindi di una ora in ambedue i casi.

La riduzione anzidetta è pienamente giustificata in quanto le impegnative attribuzioni che il personale suindicato svolge rappresentano uno sforzo di cui si è dovuto necessariamente tener conto ai fini di una completa — e peraltro più che giusta — differenziazione del personale stesso da quello addetto ai normali servizi.

Per quanto riguarda il personale delle carriere esecutive, oltre quanto già fatto presente, occorre precisare che nel disegno di legge anzidetto è stata prevista la ricostituzione in via transitoria, cioè sino ad esaurimento, del ruolo dei capi di ufficio, che — com'è noto — era stato soppresso con decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'11 gennaio 1957.

In tale ruolo dovrebbero essere inquadrati tutti gli impiegati, già appartenenti al suddetto quadro dei capi di ufficio, nonchè coloro che abbiano conseguito l'idoneità o siano risultati vincitori dei concorsi di merito distinto o dell'esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di tale quadro, banditi anteriormente alla data di efficacia dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 363 e il personale esecutivo proveniente dai concorsi per impiegato ausiliario.

La ricostituzione del ruolo anzidetto costituisce il riconoscimento della particolare importanza delle mansioni che, a suo tempo, furono affidate agli appartenenti al quadro dei capi di ufficio, mansioni del tutto autonome rispetto a quelle attribuite al restante personale dell'ex gruppo *C*, che hanno posto i capi di ufficio in una posizione di preminenza.

Analoghe considerazioni devono farsi per il personale proveniente da concorsi per la nomina ad impiegato ausiliario che, avendo a suo tempo superato le prove di esame per l'accesso in carriera e avendo maturato una notevole anzianità di servizio effettivo, si presentava rispetto al rimanente personale come il più qualificato allo svolgimento delle mansioni più delicate ed importanti fra quelle proprie della carriera esecutiva.

Va precisato, comunque, che nel ruolo dei capi di ufficio non potranno essere immessi altri dipendenti oltre quelli appartenenti alle categorie sopraindicate in quanto, trattandosi di un ruolo ad esaurimento, esso è destinato ad essere soppresso dopo la cessazione dal servizio dei dipendenti che vi saranno inquadrati in sede di prima applicazione delle norme in esame.

In ordine alla consistenza numerica dei ruoli della Amministrazione postale telegrafica, in seguito alle variazioni da apportare con il disegno di legge in parola alle tabelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 363 del 1957, si precisa che il contingente complessivo fissato con tale decreto del Presidente della Repubblica è rimasto immutato, mentre quello della Azienda telefoni ha subìto un lieve aumento, solo nelle carriere esecutive ed ausiliarie specializzate, prevalentemente in conseguenza di nuove esigenze nel frattempo manifestatesi.

L'unica variazione alle tabelle di cui al ripetutamente citato decreto del Presidente della Repubblica n. 363, interessante le carriere direttive, è costituita dall'istituzione della nuova qualifica di capo servizio principale (ex grado IV), con un limitatissimo numero di posti di organico e precisamente: 7 per l'Amministrazione postale telegrafica e 1 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per le carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione postale e telegrafica, l'istituzione nell'ambito di ciascuna delle carriere anzidette di ruoli funzionali non comporta alcun aumento del numero complessivo di posti di organico in quanto si è operata una semplice ridistribuzione di posti nelle varie qualifiche, realizzando così un migliore e più rispondente adeguamento alle impellenti e reali esigenze dei servizi.

Ciò premesso, e dato che nessuno ha osservazioni da formulare, dichiaro chiusa la discussione generale, precisando nel contempo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso sul provvedimento in discussione parere sostanzialmente favorevole.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dei singoli articoli:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Norme di applicabilità*).

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il trattamento economico si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

TITOLO I

STATO GIURIDICO

CAPO I. — AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI.

Art. 2.

(*Limite massimo di età*).

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici è fissato in anni 30.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Valutabilità di titoli*).

Nei concorsi per esami e per titoli per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico si tiene conto, come titolo valutabile, della idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Assunzione invalidi e mutilati di guerra e assimilati*).

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano anche al personale delle carriere ausiliarie, eccezione fatta per quello dei ruoli degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Riserva di posti nei concorsi*).

Ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive.

Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di età.

(*È approvato*).

CAPO II. — DOVERI.

Art. 6.

(*Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica*).

L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilito in sei ore, anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TARTUFOLI. L'orario di lavoro quotidiano di determinate categorie di personale è particolarmente gravoso. Se ci fosse fornito qualche chiarimento in proposito, anche poi per quanto concerne l'articolo 7, potremmo ancor meglio convincerci che nell'organizzazione dei servizi siano stati seguiti i criteri più idonei a soddisfare tanto l'Amministrazione quanto il personale.

PRESIDENTE, *relatore*. Nella relazione ho già esposto i motivi che hanno portato alla formulazione dell'articolo in discussione.

Comunque, in sede di votazione dell'articolo 7, non trascurerò di richiedere al Governo chiarimenti al riguardo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Orario d'obbligo*).

L'orario giornaliero di servizio del personale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici è stabilito in sette ore anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda l'articolo 7, nel quale viene stabilita per alcune categorie la riduzione dell'orario di lavoro da 8 a 6 ore, chiedo al Ministro di voler esprimere il suo convincimento, in aggiunta a quanto ho avuto modo di dire nel corso della relazione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo ha ritenuto di proporre la riduzione dell'orario di lavoro da 8 a 7 ore, per il personale ausiliario e da 7 a 6 ore per il personale addetto al servizio di commutazione telefonica. Questo in considerazione della gravosità del servizio cui è sottoposto il personale di tali categorie.

Per quanto concerne il personale addetto alla commutazione telefonica, desidero precisare che alla centrale telefonica di Roma, in conformità di un provvedimento adottato a suo tempo dal ministro Scelba — e anche in considerazione della particolare situazione dei locali della centrale stessa — l'orario giornaliero è già stato ridotto da 7 a 6 ore. Ma io ho ritenuto opportuno — ed il Governo ha aderito alle mie richieste in argomento — estendere tale riduzione d'orario al personale di tutte le centrali di commutazione telefonica, perchè effettivamente lo sforzo intellettuale di questo personale (si tenga presente che esso è composto nella grande maggioranza da ragazze), è particolarmente notevole.

È ovvio, pertanto, che questa riduzione viene applicata a quanti sono addetti alle cuffie ed al servizio telefonico nel senso vero e proprio della parola e che essa non viene applicata a quanti sono, invece, addetti ai servizi accessori; cosa che, del resto, l'onorevole Presidente ha chiarito nella sua relazione.

Per quanto si riferisce, poi, alla riduzione dell'orario di lavoro da 8 a 7 ore per il personale ausiliario, osservo che non vi è dubbio che le mansioni del personale di anticamera e quelle del personale ausiliario addetto all'esercizio ed alle attività tecniche non sono facilmente confrontabili, in quanto il lavoro di quest'ultimo personale è assai più pesante. Gli agenti di esercizio e gli agenti tecnici, anzi, possono essere considerati assai più vicini al rapporto impiegatizio che a quello operaio.

Questo disegno di legge avrà ripercussioni particolarmente favorevoli anche sul rendimento del personale; quindi mi auguro che questa Commissione voglia approvarlo nel testo già approvato dalla Commissione competente della Camera dei deputati, affinchè esso entri al più presto in vigore.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Corsi di addestramento*).

Gli impiegati della qualifica iniziale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici sono tenuti a frequentare

i corsi di addestramento professionale istituiti dall'Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici*).

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può istituire corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e per allievi meccanici, presso i servizi telefonici, per un numero di posti non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per i ruoli delle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici, delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche.

Possono essere ammessi ai corsi predetti coloro che abbiano un'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventidue.

Per l'ammissione ai corsi stessi è altresì necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive, previo esito favorevole di visita medica, schermografica e psicotecnica.

L'ammissione è disposta secondo l'ordine di una graduatoria distinta per provincie, compilata da apposita commissione nominata dal Ministro, in base alla valutazione dei titoli posseduti.

I corsi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno; al termine di essi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, su rapporto motivato dei capi degli ispettorati telefonici di zona, e previo esame teorico-pratico, rilascia un attestato di idoneità.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Condizione giuridica degli allievi*).

Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno.

Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneità o per scarso profitto.

Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento è assegnata dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare è stabilito dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli allievi non possono essere applicati in mansioni proprie del personale d'esercizio, nè di quello addetto agli uffici amministrativi e tecnici.

L'idoneità nei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(*È approvato*).

CAPO III. — RAPPORTO INFORMATIVO.

Art. 11.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere direttive dell'amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici*).

Il rapporto informativo di cui all'articolo 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono;

b) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono;

c) per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di

sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente;

e) per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal direttore dell'Azienda stessa.

Il giudizio complessivo è espresso, per gli impiegati di cui alle lettere *a*), *c*) ed *e*) del precedente comma, dal Consiglio di amministrazione, per gli impiegati previsti dalla lettera *b*) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera *d*) dal direttore generale di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'amministrazione centrale*).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione centrale, il rapporto informativo è compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati dalla medesima dipendenti.

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'amministrazione periferica*).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

Il rapporto informativo per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a quella di segretario principale od equiparata, in servizio presso l'amministrazione periferica, è compilato dal capo dell'ufficio da cui direttamente dipendono; il giudizio complessivo è formulato dal capo dell'amministrazione periferica ovvero, nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato da questo ultimo, dal competente capo del personale.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere esecutive*).

Per gli impiegati delle carriere esecutive il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, dal capo del reparto, dal capo dello ufficio telefonico interurbano, dal capo dello ufficio tecnico telefonico di zona, secondo le rispettive competenze. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione o dal capo dell'amministrazione periferica.

Per gli impiegati alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione periferica il rapporto informativo è dal medesimo compilato; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere ausiliarie*).

Per gli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie, il rapporto è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di sezione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

(*È approvato*).

CAPO IV. — SANZIONI DISCIPLINARI.

Art. 16.

(*Censura*).

Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automezzi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Sanzioni pecuniarie*).

Per lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 200.

Per le pene pecuniarie superiori alle lire 100 è ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende ovvero, per gli impiegati dell'amministrazione centrale, al competente capo del personale.

Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o dal capo del personale il ricorso è prodotto al direttore generale o al direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti.

Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello stato matricolare.

CERABONA. Desidererei un chiarimento a proposito delle sanzioni pecuniarie stabilite in questo articolo.

Per un impiegato, in realtà, una sanzione pecunaria costituisce sempre un qualche cosa che va assai al di là del valore venale della sanzione stessa, che ha cioè un valore morale. Partendo da tale premessa, desidero far rilevare che, mentre per le sanzioni pecunarie superiori alle 100 lire è ammesso ricorso agli organi superiori, per le sanzioni inferiori a tale somma il ricorso non è consentito.

Questo non mi sembra logico, ragione per cui desidererei chiarimenti in proposito.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si tratta, in effetti, di pene pecuniarie che non influiscono sulla qualifica e che vengono inflitte solo nei casi per i quali si ritiene opportuno non giungere alla censura.

In verità la proposta originaria del Governo era diversa. Comunque è opportuno che, dovendosi punire piccole mancanze, si applichino piccole sanzioni pecuniarie, che non sono in realtà delle vere pene.

CERABONA. Non mi ritengo soddisfatto da queste dichiarazioni. Desidererei comunque che, in proposito, fosse esercitata una costante e rigorosa vigilanza.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questo è certo!

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(*È approvato*).

CAPO V. — DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO.

Art. 18.

(*Uniforme*).

L'Amministrazione fornisce a proprio carico i capi di vestiario al personale postale, telegrafico e telefonico, che in servizio ha l'obbligo di indossare l'uniforme o particolari indumenti protettivi in rapporto alle speciali mansioni disimpegnate.

(*È approvato*).

CAPO VI. — VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 19.

(*Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza*).

In caso di passaggio, senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 112, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso lo Istituto dei postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso.

Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualità di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, può essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Valutazione del servizio di salariato*).

Agli operai permanenti o temporanei dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

(*È approvato*).

CAPO VII. — ORGANI COLLEGIALI.

Art. 21.

(*Consiglio e Commissioni di disciplina*).

Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina.

I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale costituita presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è così composto:

a) dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

f) da due funzionari del Ministero del tesoro;

g) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice-avvocato dello Stato;

h) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

i) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

l) da tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

m) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I quattro rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I componenti il Consiglio di amministrazioni di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

CAPO I. — TABELLE ORGANICHE.

Art. 23.

(*Ruoli organici e trattamento economico*).

Le tabelle organiche degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati I e II alla presente legge.

I coefficienti di cui alle tabelle degli allegati I e II alla presente legge sostituiscono quelli stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La tabella del premio di maggiore produzione allegata alla legge 8 agosto 1957, numero 776, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV alla presente legge.

(*È approvato*).

CAPO II. — CARRIERE DIRETTIVE.

Art. 24.

(*Attribuzioni del direttore generale di amministrazione*).

Le attribuzioni del direttore generale di amministrazione sono quelle stabilite dal regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni*).

Le attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sono stabilite dallo articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Attribuzioni dei capi servizio principali e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

I capi servizio principali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore generale di amministrazione e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore generale di amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle mate-

rie di competenza degli uffici da essi diretti, predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, e coordina, ai fini previsti dal precedente comma, l'attività degli ispettori generali dell'Azienda medesima.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Attribuzioni del personale delle carriere direttive preposto agli uffici periferici*).

Gli impiegati delle carriere direttive preposti agli uffici periferici sovraintendono alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi secondo la competenza ad essi attribuita dalla legge o per delega degli organi superiori.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive*).

Gli impiegati delle carriere direttive con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione.

Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'articolo 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive*).

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in chimica, in fisica;

c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, diploma di laurea in ingneria industriale sottosezione meccanica, in architettura;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti, in ingegneria industriale sottosezione meccanica;

e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica.

Possono accedere alle carriere direttive di cui alle lettere *b*) ed *e*) i laureati in ingegneria industriale di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore dell'Azienda di Stato per

i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Nomina del capo servizio principale*).

I capi servizio principali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo.

I capi servizio principali tecnici sono nominati con le modalità stabilite dal precedente comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle *C*, *D* e *E* dell'allegato I alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni*).

La carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia rimane disciplinata dal regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dalla legge 5 giugno 1954, n. 317.

(*È approvato*).

CAPO III. — CARRIERE DI CONCETTO.

Art. 33.

(*Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria*).

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonchè di collaborazione amministrativa contabile.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *G*, *H*, *I* dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresì funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto*).

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere di concetto del personale amministrativo contabile, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

b) per le carriere di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale — edile, meccanico, elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico, radiotecnico, chimico — e di maturità scientifica;

c) per le carriere di concetto dei geometri, diploma di geometra e di liceo artistico, ramo architettura;

d) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di perito industriale elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico e radiotecnico, e diploma di maturità scientifica.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati — Promozioni*).

I posti disponibili nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata sono conferiti mediante concorso al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza.

Il concorso previsto dal precedente comma consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le promozioni alla qualifica di primo direttore capo e ispettore superiore di ragioneria ed equiparata, di direttore capo e ispettore capo di ragioneria ed equiparata, sono conferite con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le promozioni rispettivamente a segretario capo e a segretario principale.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Maggiorazione del premio di maggiore produzione*).

Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, è concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima.

(*È approvato*).

CAPO IV. — CARRIERE ESECUTIVE.

Art. 37.

(*Attribuzioni del personale delle carriere esecutive*).

Gli impiegati della carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella *L* dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza; di coadiuvanza nella dirigenza di uffici e reparti, nonchè di collaborazione amministrativa contabile.

I capi ufficio, i capi radiotelegrafisti o capi radioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina, gli assistenti e i capiturno di commutazione, i capi centrale di cui alle tabelle *M, N, O* e *P*, dell'allegato I e *F* e *G* dell'allegato II svolgono funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi postali e telegrafici, negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni radiotelegrafiche, telefoniche e radioelettriche, nelle officine postelegrafiche e telefoniche, nelle officine di posta pneumatica urbana.

Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni:

quello di esercizio: di sportello, di trasmissione ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile;

quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile;

quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di ope-

ratore, di meccanico, di elettricista e di radioelettricista e di collaborazione tecnica;

quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Titolo di studio per l'accesso alle carriere esecutive*).

Per l'accesso alle carriere esecutive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere degli operatori di esercizio e del personale specializzato dei servizi telefonici: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) per le carriere degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica urbana e del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche: diploma di licenza di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario*).

I concorsi per l'accesso alle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2ª e 1ª classe ed equiparate*).

La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica.

La promozione alle qualifiche di ufficiale di prima classe ed equiparate è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

(*È approvato*).

Art. 41.

(*Norme sullo scrutinio per anzianità congiunta al merito*).

Le promozioni mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito sono conferite, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore nello ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio per anzianità congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(*È approvato*).

Art. 42.

(*Promozione alla qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio ed equiparati*).

La promozione a capo ufficio principale si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli operatori di esercizio che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

La promozione a capo ufficio, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, a capo tec-

nico, a capo officina, ad assistente di commutazione e equiparata ed a capo centrale ed equiparata si consegue mediante:

1) concorso per esami nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2);

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale di 1ª classe ed equiparata e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di servizio effettivo.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base alle norme vigenti, l'anzianità di servizio di cui al n. 1) del precedente comma è ridotta di quattro anni.

Il concorso e lo scrutinio previsti dal presente articolo si effettuano con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 43.

(*Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore di 1ª classe ed equiparata*).

La promozione a capo ufficio superiore nonchè quella a capo ufficio di 1ª classe, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, a capo tecnico di 1ª classe, a capo officina di 1ª classe, a capo turno di commutazione ed equiparata e a capo centrale di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Valutazione del servizio di commutazione*).

I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile appartenente al ruolo organico di cui alla tabella *F* dell'allegato II sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del trattamento di quiescenza, dopo che il personale medesimo abbia compiuto venti anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dimissione del personale dalle anzidette mansioni è disposta mediante ordinanza del competente capo dello Ispettorato di zona, sentito il direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici. La ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è inserita nello stato matricolare degli interessati.

(*È approvato*).

CAPO V. — CARRIERE AUSILIARIE.

Art. 45.

(*Mansioni del personale ausiliario*).

Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti ai detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono altresì mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali.

Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi.

Le mansioni anzidette saranno specificate e assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 46.

(*Mansioni dei fattorini*).

I fattorini sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici.

I fattorini possono essere anche applicati al servizio di recapito della corrispondenza.

(*È approvato*).

Art. 47.

(*Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario*).

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio il limite massimo di età è stabilito in anni 23.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per lo accesso alle carriere del personale ausiliario, non superiore al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione medesima.

(*È approvato*).

Art. 48.

(*Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate*).

La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe e di agente tecnico di 4ª, 2ª e 1ª classe è conferita per anzianità congiunta al merito con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata*).

La promozione alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe e di agente tecnico di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo.

(*È approvato*).

Art. 50.

(*Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata*).

La promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore è conferita, a scelta, agli impiegati dello stesso ruolo, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore tre anni di servizio effettivo.

(*È approvato*).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I. — DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 51.

(*Conferimento di funzioni superiori*).

L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

(*È approvato*).

Art. 52.

(*Ruoli aggiunti*).

In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale dei ruoli speciali transitori è inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate.

All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianità di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici.

(*È approvato*).

Art. 53.

(*Norma particolare per i portalettere e i ricevitori*).

I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere ed i ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono addetti a zone già urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4ª classe, semprechè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso in carriera, ad eccezione di quello dell'età, e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualità di provvisori è valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta dal precedente comma.

In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere.

(*È approvato*).

Art. 54.

(*Assunzione di personale straordinario*).

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a due mesi e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria.

Il servizio prestato in qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive e per l'accesso alle carriere ausiliarie.

(*È approvato*).

Art. 55.

(*Organici del personale salariato*).

Le tabelle organiche del personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allegate al decreto del Presidente della

Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato III alla presente legge.

(*È approvato*).

CAPO II. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 56.

(*Ricostruzione della carriera*).

Fermi restando i provvedimenti adottati in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, la ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, è estesa al personale ivi previsto che si trovava alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data del 1° giugno 1948 e che non venne inquadrato nei ruoli alla data anzidetta in applicazione del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

(*È approvato*).

Art. 57.

(*Indennità speciale*).

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno *ad personam* la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge.

Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano *ad personam* fino a quando permangono nella qualifica.

Gli assegni *ad personam* derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici.

(*È approvato*).

Art. 58.

(*Sistemazione di particolari situazioni nelle carriere direttive*).

Gli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, anteriormente alla data da cui ha effetto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rivestivano il grado XI dei ruoli direttivi amministrativi o il grado X del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico sono inquadrati, con effetto dalla stessa data, rispettivamente nelle qualifiche equiparate a quella di consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi ed a quella di consigliere di 2ª classe del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta nei gradi di provenienza.

In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni conferite ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono valide a tutti gli effetti.

Nei confronti degli impiegati nominati nei ruoli del personale direttivo posteriormente al 30 giugno 1956, l'inquadramento di cui al precedente primo comma ha effetto dalla data della nomina.

(*È approvato*).

Art. 59.

(*Posti in soprannumero*).

Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti cinque posti in soprannumero di ispettore generale. In corrispondenza di tale soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma è effettuato a partire dal 31 dicembre 1960 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di ispettore generale delle telecomunicazioni, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

(*È approvato*).

Art. 60.

(*Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione*).

La metà dell'incremento dei posti derivante con effetto dal 1° luglio 1958 dall'attuazione della tabella *B* dell'allegato I e la metà di quelli derivanti dall'attuazione della tabella *C* del medesimo allegato alla presente legge nella qualifica di direttore di divisione sono conferite secondo le aliquote previste dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esame rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di anzianità nella qualifica previsti dallo stesso articolo 166 vanno riferiti alla data del 31 dicembre 1957 e si prescinde dal requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Il concorso speciale per esame, di cui al precedente comma, si intende espletato alla stessa data dello scrutinio per merito comparativo.

(*È approvato*).

Art. 61.

(*Inquadramento del personale direttivo proveniente dall'ex Ministero dell'Africa Italiana*).

Nella prima attuazione del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle costruzioni e degli impianti tecnologici di cui alla tabella *D* dell'allegato I alla presente legge, il personale in servizio da almeno tre anni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana, anche a contratto tipo, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed in possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza al ruolo predetto, può, a domanda, essere inquadrato nella qualifica corrispondente al grado di equiparazione posseduto, conservando, anche ai fini della carriera, l'anzianità nel grado di equiparazione posseduta.

Art. 62.

(*Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere*).

Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle *C*), *D*) ed *E*) dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione deve riservare la metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

1) ai laureati in ingegneria o in fisica o in chimica o in matematica e fisica o in architettura ai quali sia stata affidato un incarico di studi nell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o a qualsiasi altro titolo;

2) ai laureati tecnici provvisti di diploma di laurea anche diverso da quelli prescritti dalle nuove norme per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico, i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno incarichi di studio per conto del medesimo presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45.

(*È approvato*).

Art. 63.

(*Concorso riservato*).

La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo della Azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonchè a coloro cui siano stati affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'Azienda stessa ai sensi dell'articolo 70 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria.

(*È approvato*).

Art. 64.

(*Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati*).

Gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, sono collocati, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando — a tutti gli effetti — l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Tale collocamento è effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e va considerato titolo di preferenza l'avere espletato le funzioni di cui all'articolo 33 della presente legge.

Il personale sistemato a norma dell'articolo 87 potrà essere scrutinato alla qualifica di direttore principale, o ispettore di ragioneria ed equiparata dopo l'ultimo vincitore per esame di colloquio che avrà luogo alla scadenza del 31 dicembre 1959.

(*È approvato*).

Art. 65.

(*Passaggio nei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati*).

Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda suddetta senza soluzione di continuità, posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'Azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il passaggio è disposto, nei limiti della disponibilità di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianità possedute.

(*È approvato*).

Art. 66.

(*Promozione alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario*).

Gli impiegati che rivestivano il grado nono di gruppo *B* anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonchè quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta data ed entro il 31 dicembre 1959 alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità o colloquio oppure in applicazione della legge 17 aprile 1957 n. 270, possono conseguire la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria, a domanda, mediante scrutinio di merito comparativo.

La determinazione dei posti da conferire mediante scrutinio di merito comparativo è effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che pervengano alla qualifica di segretario in applicazione dell'articolo 175 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che hanno titolo a partecipare al concorso di cui all'articolo 35 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 67.

(*Collocamento nella qualifica di segretario*).

I vice segretari ed i segretari aggiunti idonei nell'esame di concorso per merito distinto, bandito con decreto ministeriale 21 dicembre 1956, sono collocati nella qualifica di segretario del ruolo di appartenenza, subito dopo i vincitori del concorso medesimo.

(*È approvato*).

Art. 68.

(*Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni*).

Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dell'Amministrazione medesima provenienti dai gradi VIII, IX e X dei quadri *C*), *D*), *E*) e *F*) della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo *C*, i quali abbiano appartenuto al gruppo *B* o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121, lettera *d*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero del concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1940 per direttore di officina (ex grado IX, gruppo *C*) successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabilì l'ordine dei candidati che superarono tali prove.

Il collocamento si effettua nella qualifica della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per la quale era previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, un coefficiente di stipendio pari a quello stabilito per la qualifica del ruolo di provenienza, nell'ordine del ruolo stesso, conservando l'anzianità di qualifica acquisita.

Agli effetti di tale collocamento, ciascun avente titolo è intercalato, in ragione della predetta anzianità, dopo l'ultimo impiegato di pari anzianità proveniente dal quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* inquadrato nella carriera di concetto.

Nella qualifica di segretario i vincitori del concorso per esame per direttore di officina, nonchè i vincitori di concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano, con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi, tra gli ex capi di ufficio. I primi ufficiali meccanici, radiotelegrafisti e radioelettricisti sono intercalati tra gli ex primi ufficiali inquadrati ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376.

Con le stesse modalità indicate nei precedenti commi sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già appartenenti ai gradi VIII, IX e X del sopresso ruolo di gruppo *C* e provenienti dai gruppi *C* e *D* della cessata Amministrazione austroungarica.

Il personale previsto dal presente articolo viene collocato nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze.

(*È approvato*).

Art. 69.

(*Concorsi riservati*).

Possono essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli organici del personale delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle *D* ed *E* del-

l'allegato II, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda medesima che alla detta data rivestano una qualifica non inferiore ad ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di ufficiale meccanico di prima classe.

Il collocamento suddetto è effettuato a seguito di concorso per titoli, al quale possono essere ammessi gli impiegati che abbiano svolto da sette anni lodevole servizio, con mansioni proprie della carriera di concetto, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

A norma dei precedenti commi possono essere attribuiti solo i posti, compresi nella aliquota stabilita dal successivo articolo 72, che risultino disponibili dopo l'applicazione dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

Art. 70.

(*Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato*).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio da bandire dal 30 giugno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, in applicazione dell'articolo 362 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nel gruppo *C* è valutato per intero, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 21, 4° comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(*È approvato*).

Art. 71.

(*Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori*).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e per idoneità, nonchè ai concorsi per merito distinto e per esame speciale previsti dalla parte V, titolo II, capo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel computo delle anzianità prescritte, il servizio reso nei gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è valutato nel limite stabilito nell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 72.

(*Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere assegnati, nel limite del 50 per cento, agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1955, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria. La nomina è disposta nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per gli idonei a posti di commissario aggiunto amministrativo o di capo ufficio interurbano aggiunto e nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale tecnico per gli idonei a posti di commissario aggiunto tecnico.

(*È approvato*).

Art. 73.

(*Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*).

I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile possono essere assegnati nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso a posti di gruppo *B* bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modi-

ficato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

Dopo l'integrale applicazione del successivo articolo 78, i posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati in numero non superiore a 1000 agli idonei dei concorsi a posti di gruppo *C* banditi con decreto ministeriale 28 dicembre 1951 e decreto ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine di graduatoria.

(*È approvato*).

Art. 74.

(*Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale*).

Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe del ruolo organico della carriera esecutiva specializzata sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio superiore del ruolo di cui alla tabella *L* dell'allegato I nell'ordine del ruolo di provenienza conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio — ex grado IX di gruppo *C* — o che tale qualifica hanno conseguito anche successivamente perchè utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella *L* dell'allegato I nell'ordine del ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che hanno partecipato al concorso per merito distinto ai posti del grado di capo ufficio, bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, ed hanno superato nelle prove scritte e orali la votazione degli otto decimi, richiesta per risultare vincitori del concorso, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella *L* dell'allegato I secondo l'ordine di graduatoria e con i soli effetti giuridici dal 10 aprile 1957.

(*È approvato*).

Art. 75.

(*Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale*).

I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo dei capi ufficio dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 74, sono conferiti mediante concorso per titoli, per una volta soltanto, al quale sono ammessi su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli impiegati esecutivi nominati nel ruolo organico di gruppo *C* quali provenienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, nonchè quelli che conseguirono la nomina nel gruppo *C* a seguito del concorso per esami bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1937;

b) gli impiegati esecutivi compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità per le promozioni a capo ufficio bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955;

c) gli impiegati esecutivi idonei nei concorsi per merito distinto per la promozione a capo ufficio banditi con i decreti ministeriali del 1° dicembre 1951 e del 9 maggio 1955;

d) gli impiegati esecutivi assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal presente articolo è composta di un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, di quattro impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di membri, e di un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe con funzioni di segretario.

Gli idonei sono collocati nella qualifica di capo ufficio principale nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione di cui al precedente comma, ove occorra, anche in soprannumero fino ad un massimo di 800.

In corrispondenza dei posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono

lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori di esercizio.

(*È approvato*).

Art. 76.

(*Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina*).

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, di capo officina postelegrafica di 1ª classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di 1ª classe è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella *L* dell'allegato I alla presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma.

Agli impiegati non previsti dal precedente comma che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 284 previsto dalla tabella *L* allegato I, di cui al primo comma.

(*È approvato*).

Art. 77.

(*Trattamento economico dei capi centrale, dei capiturno e degli assistenti di commutazione ed equiparati*).

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo centrale di prima classe e capoturno di commutazione o qualifiche equiparate ovvero rivestono la qualifica di capo centrale e assistente di commutazione o qualifiche equiparate è attribuito *ad personam* rispettivamente lo stipendio di cui ai coefficienti 357 e 284 previsti dalla tabella *L* dell'allegato I della presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano la qualifica di dirigente o assistente di commutazione, di dirigente tecnico o qualifiche equiparate, al momento in cui conseguono la promozione alle qualifiche di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 78.

(*Concorsi riservati*).

Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno tali, entro tre anni, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, saranno conferiti:

1) per la nomina ad ufficiale di 3ª classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge — con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948, nonchè gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;

b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia di-

simpegnato tre anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva.

2) Per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorso per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948;

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

d) scortapieghi.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario.

Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilità di posti, semestralmente.

Gli impiegati indicati alle lettere *a*) dei punti 1) e 2) che all'atto della approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianità di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianità.

Il personale di cui al n. 1) lettera *c*) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3ª classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneità, è restituito alle mansioni del personale ausiliario.

(*È approvato*).

Art. 79.

(*Concorsi riservati*).

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *F* e *G* allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta semprechè siano in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età nonchè dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, da almeno 5 anni.

I vincitori sono immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 362, o dalle successive date in cui si è determinata la disponibilità di posti.

(*È approvato*).

Art. 80.

(*Disposizioni particolari per il personale di gruppo* C *dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939*).

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina nel ruolo di gruppo *C*, è attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianità prevista dall'articolo 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata è collocato nella qualifica stessa in soprannumero.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalità stabilite negli

ultimi due commi dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(*È approvato*).

Art. 81.

(*Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio*).

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, debbono intendersi applicabili al personale della carriera esecutiva dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le promozioni alla qualifica di capo ufficio od equiparata previste dal secondo comma n. 2 del precedente articolo 42.

I concorsi per esame speciale, di cui al precedente comma, sono banditi semestralmente, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1959.

Per il bando e l'espletamento dei concorsi suddetti valgono, in quanto applicabili, le norme riferite alle promozioni al grado XI del gruppo *C* contenute negli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

(*È approvato*).

Art. 82.

(*Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

Le promozioni alle qualifiche di ufficiale telefonico di seconda classe o equiparata o di operatore tecnico di seconda classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può essere conseguita mediante:

a) concorso per esami ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purchè bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

c) scrutinio per anzianità congiunta al merito ai sensi del precedente articolo 40.

Alle promozioni suddette, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui al comma secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 2) dell'articolo 42 sono ammessi a partecipare gli impiegati provvisti dell'anzianità di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe che rivestano le qualifiche stesse all'atto della entrata in vigore della presente legge, o che provengano dal grado XI dei soppressi ruoli di gruppo *C*, o che abbiano conseguito la promozione alle qualifiche immediatamente inferiori alle anzidette mediante gli esami previsti dall'articolo 363 del citato testo unico e dal precedente primo comma.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale ed equiparate possono essere conferiti dalla data stessa, in misura non superiore ai tre quarti, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nelle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe.

(*È approvato*).

Art. 83.

(*Concessione* ad personam *di qualifiche*).

Agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano le qualifiche di assistente di commutazione di 1ª e 2ª classe, di dirigente tecnico e di dirigente tecnico aggiunto sono attribuite *ad personam* le qualifiche stesse purchè esplichino le relative mansioni, fino al consegui-

mento della promozione alle qualifiche di assistente di commutazione o di capo centrale.

(*È approvato*).

Art. 84.

(*Inquadramento nelle nuove carriere*).

Gli impiegati del Ministero delle poste e telecomunicazioni sono inquadrati nelle nuove carriere ed assumono le nuove qualifiche secondo i quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 85.

(*Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni*).

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, è sostituito dal seguente:

« Al personale di ruolo di gruppo *C* e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggere di 2ª classe, purchè appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo *C* che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo *C*, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X ».

(*È approvato*).

Art. 86.

(*Riscatto di servizio*).

I periodi di servizio prestati dal personale ex dipendente dalle agenzie di recapito e successivamente inquadrato in ruolo, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

MASSINI. Desidererei che mi fosse chiarito il concetto di questo articolo, vale a dire desidererei sapere se tali benefici sono estesi anche ai dipendenti delle reti urbane e delle poste pneumatiche; non vorrei, infatti, che tali categorie finissero per essere escluse.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È evidente che rimarranno escluse. Tengo a far notare che questo articolo è stato votato dalla Commissione competente della Camera dei deputati nel testo attuale contro il parere del Governo.

Il Governo è contrario a questo principio, che letteralmente, nel suo significato, è contro l'atteggiamento sempre tenuto dal Parlamento e dal Governo in materia.

VACCARO. Comunque non mi sembra giusto escludere le categorie cui ha fatto cenno il senatore Massini.

PRESIDENTE, *relatore*. Bisogna essere cauti. Data l'urgenza, mi sembra opportuno approvare nel testo attuale questo disegno di legge per consentire che esso possa concludere il suo *iter* prima della fine della legislatura.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 86.

(*È approvato*).

Art. 87.

(*Collocamento nella qualifica di segretario di personale in particolari situazioni*).

Ai fini della promozione alla qualifica di segretario della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni l'aver vinto i due concorsi, le cui graduatorie sono state approvate con i decreti ministeriali in data 16 gennaio 1954 e 28 febbraio 1954, sostituisce il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica.

Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto che si trovano nella posizione indicata al precedente comma vengono collocati nella qualifica di segretario conservando, ai soli fini della carriera, l'anzianità del primo inquadramento al grado IX.

(*È approvato*).

Art. 88.

(*Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici*).

Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 45, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titolo alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle tabelle *S* e *T* dell'allegato I ed alla tabella *L* dell'allegato II alla presente legge, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capo operaio e salariato di 1ª categoria	agente tecnico di 3ª classe
salariato di 2ª categoria	agente tecnico di 4ª classe.

Quando si tratti però di salariati che avevano titolo alla sistemazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non poterono partecipare al concorso per titoli previsto dall'articolo 3, punto 2) del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, l'inquadramento è operato collocando il personale interessato nella qualifica di agente tecnico di seconda classe e, dove occorre, tale collocamento è disposto anche in soprannumero.

Nella qualifica iniziale della tabella *S* dell'allegato I sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento.

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alle tabelle *S* e *T* dell'allegato I ed alla tabella *L* dell'allegato II i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, ai salariati di ruolo e non di ruolo nonchè agli operai giornalieri che « comunque assunti » si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

(*È approvato*).

Art. 89.

(*Promozioni nel ruolo della carriera del personale ausiliario ad esaurimento*).

Le promozioni alle qualifiche del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella *I*, allegato II alla presente legge, sono effettuate con le modalità previste, rispettivamente, dai precedenti articoli 48, 49 e 50.

(*È approvato*).

Art. 90.

(*Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici*).

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici trascorsi, anteriormente alla nomina nei ruoli organici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La possibilità di riscatto prevista dal precedente comma è consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi pratici suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 91.

(*Riserva di posti in favore di personale di altre carriere e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico*).

Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima, fornito del prescritto titolo di studio.

Nel concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui al precedente comma, sarà ammesso a partecipare il personale di qualsiasi qualifica e carriera in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente articolo 29, ovvero di uno dei seguenti titoli di studio:

a) carriera direttiva del personale amministrativo: diploma di laurea della facoltà di lettere, o equipollente;

b) carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni: diploma di laurea in matematica e fisica.

Il cinquanta per cento dei posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono riservati nel primo concorso, da bandirsi per titoli e per esami, agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda medesima, nonchè agli allievi telefonisti e meccanici in servizio alla data predetta. Per l'ammissione al concorso, è prescritto il possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Per gli aspiranti che non siano inquadrati in ruolo il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

(*È approvato*).

Art. 92.

(*Concorsi per titoli*).

Gli impiegati di ruolo e gli allievi telefonisti e meccanici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in chimica e idonei agli ultimi concorsi per la carriera direttiva del personale tecnico banditi dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno ammessi a partecipare ad un concorso per titoli a loro riservato per i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(*È approvato*).

Art. 93.

(*Disponibilità di posti*).

I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 73, secondo comma, e 78 per l'accesso alla carriera esecutiva degli operatori di esercizio ed alla carriera ausiliaria degli agenti di esercizio. I posti utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera esecutiva del personale di archivio e della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

(*È approvato*).

Art. 94.

(*Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico*).

Per gli impiegati inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nelle qualifiche previste dalle tabelle degli allegati I e II per le quali è fissato un coefficiente diverso da quello relativo allo stipedio in godimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data da cui ha effetto la legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo dell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, nella prima applicazione della presente legge, competa nella qualifica rivestita alla data da cui ha effetto la legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito dalla data da cui ha effetto la presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

(*È approvato*).

Art. 95.

(*Disposizioni particolari concernenti le promozioni*).

Le prime promozioni conferite mediante scrutinio di merito posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, nei limiti dei posti recati in aumento nelle singole qualifiche dai decreti stessi sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 od alla successiva data in cui i promossi abbiano maturato la prescritta anzianità.

(*È approvato*).

Art. 96.

(*Riduzione* una tantum *del periodo di anzianità richiesta per le promozioni*).

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per un triennio dalla data da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei quattro quinti dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti

per il concorso speciale per esami di cui al primo comma numero 1, del ripetuto articolo 166.

(*È approvato*).

Art. 97.

(*Consiglio di amministrazione*).

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il decreto previsto dal precedente articolo 22.

Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione saranno effettuate entro 90 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

Fino alla nomina dei predetti rappresentanti, ferma restando la composizione del Consiglio di amministrazione prevista dal precedente articolo 22, i rappresentanti del personale sono nominati con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 98.

(*Norme incompatibili*).

Sono abrogati il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 99.

(*Copertura della spesa*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

(*È approvato*).

Art. 100.

La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957, ferme restando le promozioni già deliberate.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura.

ALLEGATO I.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA *A*.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (*a*)	Direttore generale di amministrazione	1
900 (*a*)	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
900	Capo servizio principale	12

(*a*) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'Ispettore Generale superiore delle telecomunicazioni.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1957	Numero dei posti dal 1° luglio 1958
670	Ispettore generale o equiparato	37	47
500	Direttore di divisione o equiparato . . .	144	180
402	Direttore di sezione o equiparato . . .	180	230
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato . . .	250	250
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato . . .	474	585
240	Consigliere di 3ª classe o equiparato . . .		
		1.085	1.292

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1957	Numero dei posti dal 1° luglio 1958
670	Ispettore generale o equiparato . .	10	13
500	Direttore di divisione o equiparato . .	28	34
402	Direttore di sezione o equiparato . .	37	50
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato . .	39	52
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato . .	62	61
		176	210

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	4
500	Direttore di divisione o equiparato	12
402	Direttore di sezione o equiparato	18
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	19
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	22
		75

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	1
500	Direttore di divisione o equiparato	4
402	Direttore di sezione o equiparato	6
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	8
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	10
		29

TABELLA *F*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI DIRETTORI O ISPETTORI DI RAGIONERIA ED EQUIPARATI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria o equiparato	120
402 (*a*)	Direttore capo e ispettore capo di ragioneria o equiparato	350
340 (*a*)	Direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparato	530
		1.000

(*a*) Viene concessa con le modalità dell'articolo 36 una maggiorazione del 50 per cento dell'importo del premio di maggiore produzione relativo alle qualifiche.

Nota. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1959 i posti nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparati sono portati a 730.

Conseguentemente nella qualifica corrispondente della tabella *G* dell'allegato I e ove occorra nella qualifica iniziale della tabella *G* citata sono lasciati vacanti i posti corrispondenti all'eventuale soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento.

TABELLA *G*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	20
402	Segretario principale	72
340	Primo segretario	233
284	Segretario	1.150
240	Segretario aggiunto	1.575
211	Vice Segretario	
		3.050

TABELLA *H*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI INDUSTRIALI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Perito capo	10
402	Perito principale	30
340	Primo perito	60
284	Perito	121
240	Perito aggiunto	149
211	Vice perito	
		370

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella, i posti risultanti disponibili sono conferiti a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio e al titolo di studio posseduto.

TABELLA *I*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI GEOMETRI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometra capo	9
402	Geometra principale	27
340	Primo geometra	53
284	Geometra	108
240	Geometra aggiunto	128
211	Vice geometra	
		325

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili sono conferiti a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed al titolo di studio posseduto.

TABELLA *L*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI DI UFFICIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo ufficio superiore	650
284 (*a*)	Capo ufficio principale	1.000
		1.650

(*a*) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

TABELLA *M*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo ufficio di 1ª classe	670
284	Capo ufficio	2.000
240	Ufficiale di 1ª classe	4.500
211	Ufficiale di 2ª classe	11.200
193	Ufficiale di 3ª classe	
		18.370

TABELLA *N*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE STAZIONI RADIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe	20
284	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista	60
240	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1ª classe	60
211	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2ª classe	60
193	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3ª classe	
		200

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso per titoli riservato per una volta soltanto al personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso le stazioni radio con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

TABELLA *O*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo tecnico di 1ª classe	30
284	Capo tecnico	75
240	Ufficiale tecnico di 1ª classe	125
211	Ufficiale tecnico di 2ª classe	270
193	Ufficiale tecnico di 3ª classe	
		500

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso per titoli riservato per una volta soltanto al personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso le officine postelegrafiche con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

TABELLA *P*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo officina di 1ª classe	3
284	Capo officina	5
240	Ufficiale meccanico di 1ª classe	7
211	Ufficiale meccanico di 2ª classe	25
193	Ufficiale meccanico di 3ª classe	
		40

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso, per titoli, riservato per una volta soltanto al personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso le officine di posta pneumatica urbana con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nota. — Gli ufficiali di 3ª classe o equiparati, di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* del presente allegato, fermo restando l'ordine di ruolo di provenienza, conservano nella qualifica l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nei gradi XII e XIII del soppresso gruppo *C*.

TABELLA *Q*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE DI ARCHIVIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	75
229	Primo archivista	264
202	Archivista	345
180	Applicato	516
157	Applicato aggiunto	
		1.200

TABELLA *R*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente di esercizio superiore	1.350
210	Agente di esercizio di 1ª classe	4.600
190	Agente di esercizio di 2ª classe	6.400
170	Agente di esercizio di 3ª classe	6.700
160	Agente di esercizio di 4ª classe	
150	Fattorino	5.950
		25.000

TABELLA *S*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DELLE TELECOMUNICAZIONI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	98
210	Agente tecnico di 1ª classe	451
190	Agente tecnico di 2ª classe	714
170	Agente tecnico di 3ª classe	879
160	Agente tecnico di 4ª classe	
150	Allievo agente tecnico	658
		2.800

TABELLA *T*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	63
210	Agente tecnico di 1ª classe	293
190	Agente tecnico di 2ª classe	460
170	Agente tecnico di 3ª classe	564
160	Agente tecnico di 4ª classe	
150	Allievo agente tecnico	420
		1.800

TABELLA *U*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI ANTICAMERA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	89
159	Usciere capo	510
151	Usciere	900
142	Inserviente	
		1.500

BUIZZA. In merito all'allegato I vi è da osservare come la coesistenza di un direttore generale di amministrazione e di un ispettore generale superiore delle telecomunicazioni crei una situazione di notevole disagio amministrativo.

Mi pare, perciò, che il Ministro debba avere la possibilità di stabilire un'equa distribuzione, ai fini di un'eventuale differenziazione, tra il direttore generale di amministrazione e l'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, dell'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1920, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Terrò presente il rilievo del senatore Buizza come raccomandazione, tanto più che la cosa mi pare opportuna.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'allegato I.

(*È approvato*).

ALLEGATO II.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA *A*.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (*a*)	Direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici.	1

(*a*) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 (*a*)	Ispettore generale o equiparato	7
500	Direttore di divisione o equiparato	23
402	Direttore di sezione o equiparato	35
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	38
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	47
240	Consigliere di 3ª classe o equiparato	
		150

(*a*) All'Ispettore generale, preposto alla direzione del servizio, compete l'indennità speciale prevista dallo articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 (*a*)	Ispettore generale o equiparato	10
500	Direttore di divisione o equiparato	27
402	Direttore di sezione o equiparato	38
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	40
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	45
		160

(*a*) All'Ispettore generale, preposto alla direzione del servizio, compete l'indennità speciale prevista dallo articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo – Primo direttore capo di ufficio interurbano o equiparato	10
402	Segretario principale – Direttore capo di ufficio interurbano o equiparato	25
340	Primo segretario – Direttore principale di ufficio interurbano o equiparato	45
284	Segretario – Capo ufficio interurbano o equiparato	65
240	Segretario aggiunto – Capo ufficio interurbano aggiunto o equiparato	105
211	Vice segretario – Vice capo ufficio interurbano o equiparato	
		250

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo o equiparato	10
402	Segretario principale o equiparato	25
340	Primo segretario o equiparato	48
284	Segretario o equiparato	90
240	Segretario aggiunto o equiparato	127
211	Vice segretario o equiparato	
		300

TABELLA *F*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo turno di commutazione – Aiuto contabile principale.	150
284	Assistente di commutazione – Primo ufficiale telefonico – Primo aiuto contabile	500
240	Ufficiale telefonico di 1ª classe – Aiuto contabile di 1ª classe	1.000
211	Ufficiale telefonico di 2ª classe – Aiuto contabile di 2ª classe	3.805
193	Ufficiale telefonico di 3ª classe – Aiuto contabile di 3ª classe	
		5.455

TABELLA *G*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI,
PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo centrale di 1ª classe	65
284	Capo centrale – Capo tecnico	130
240	Operatore tecnico di 1ª classe	250
211	Operatore tecnico di 2ª classe	700
193	Operatore tecnico di 3ª classe	
		1.145

Nota. — Gli ufficiali di 3ª classe o equiparati, di cui alle tabelle *F* e *G* del presente allegato, fermo restando l'ordine del ruolo di provenienza, conservano nella qualifica l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nei gradi *XII* e *XIII* del soppresso gruppo *C*.

TABELLA *H*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	16
159	Usciere capo	84
151	Usciere	150
142	Inserviente	
		250

TABELLA *I*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
(*ad esaurimento*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Capo commesso principale	16
210	Capo commesso di 1ª classe	29
190	Capo commesso di 2ª classe	37
170	Primo commesso	73
160	Commesso	25
		180

Nota. — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla precedente tabella *H*.

TABELLA *L.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	6
210	Agente tecnico di 1ª classe	24
190	Agente tecnico di 2ª classe	38
170	Agente tecnico di 3ª classe	47
160	Agente tecnico di 4ª classe	
150	Allievo agente tecnico	35
		150

Metto ai voti l'allegato II.

(*È approvato*).

ALLEGATO III.

TABELLA *A*.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

MESTIERI	Capi operai (coefficiente 193)	I categoria (coefficiente 167)	II categoria (coefficiente 157)	III categoria (coefficiente 151)	IV categoria (coefficiente 148)	TOTALE
Conduttori di automezzi e di carrelli elettrici	15	60	95	30	—	200
Guardialinee telefoniche e telegrafiche, attrezzatori di linee elettriche e di antenne radio trasmittenti	25	100	140	—	—	265
Operai comuni	—	—	—	415	—	415
Altri mestieri	65	250	420	785	1.000	2.520
	105	410	655	1.230	1.000	3.400

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nelle singole categorie sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto agli operai giornalieri che – comunque assunti – abbiano prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per n. 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

TABELLA *B*.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

	I categoria (coefficiente 167)	II categoria (coefficiente 157)	III categoria (coefficiente 151)	IV categoria (coefficiente 148)	TOTALE
Mestieri vari	10	40	100	210	360

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nelle singole categorie sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto agli operai giornalieri che – comunque assunti – abbiano prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per n. 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Metto ai voti l'allegato III.

(*È approvato*).

ALLEGATO IV

TABELLA DEL PREMIO DI MAGGIORE PRODUZIONE

Coefficiente	QUALIFICHE	IMPORTO MENSILE
900	Direttore generale di amministrazione – Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni – Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici – Capo servizio principale	18.000
670	Ispettore generale	15.000
500	Direttore di divisione ed equiparati – Segretario capo ed equiparati	12.000
402	Direttore di sezione ed equiparati – Segretario principale ed equiparati (*a*)	12.000
357–345 340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati – Primo segretario ed equiparati – Capo ufficio superiore – Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati (*a*)	10.000
301 284–271	Consigliere di 2ª classe ed equiparati – Segretario ed equiparati – Capo ufficio ed equiparati (*a*)	10.000
240–229	Consigliere di 3ª classe ed equiparati – Segretario aggiunto ed equiparati – Ufficiale di 1ª classe ed equiparati (*a*)	7.000
211–202	Vice segretario – Ufficiale di 2ª classe ed equiparati – Titolare di agenzia – Ufficiale (*b*)	7.000
193–180	Ufficiale di 3ª classe ed equiparati – Titolare di agenzia – Ufficiale (*b*)	6.000
157	Applicato aggiunto	5.500
238–180	Agente di esercizio superiore ed equiparati – Commesso capo	10.000
210–173	Agente di esercizio di 1ª classe ed equiparati – Commesso	7.000
190–159	Agente di esercizio di 2ª classe ed equiparati – Usciere capo	6.000
170–160 151–150 142	Agenti di esercizio di 3ª e 4ª classe ed equiparati – Fattorino e allievo agente tecnico – Usciere – Inserviente (*c*)	5.000
	Personale dei ruoli aggiunti (o dei ruoli speciali transitori sistemabile nei ruoli aggiunti):	
284–240	Carriere personale direttivo	10.000
240–211	Carriere personale di concetto	7.000
211–193 180–157	Carriere personale esecutivo	6.000
160–150 151–142	Carriere personale ausiliario	5.000
	Personale non di ruolo:	
—	Impiegati avventizi e diurnisti	6.000
—	Agenti avventizi e diurnisti	5.000
	Altre categorie:	
—	Operai permanenti e temporanei	5.000
—	Scortapieghi e procaccia a piedi (*d*)	5.000

(*a*) Tra gli equiparati sono compresi i direttori di ufficio locale previsti dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive variazioni ed integrazioni.

(*b*) Il premio di maggiore produzione è attribuito agli ufficiali (ex supplenti di ufficio locale) nella misura corrispondente – secondo il presente allegato – al coefficiente relativo allo stipendio in godimento.

(*c*) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori ed i portalettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.

(*d*) Proporzionalmente alle ore di servizio.

QUADRI DI EQUIPARAZIONE DELLE NUOVE CARRIERE

Carriere previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n 363	Nuove carriere
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI INDUSTRIALI.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI INDUSTRIALI
Segretario capo	Perito capo
Segretario principale	Perito principale
Primo segretario	Primo perito
Segretario	Perito
Segretario aggiunto	Perito aggiunto
Vice segretario	Vice perito
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI GEOMETRI.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI GEOMETRI.
Segretario capo	Geometra capo
Segretario principale	Geometra principale
Primo segretario	Primo geometra
Segretario	Geometra
Segretario aggiunto	Geometra aggiunto
Vice segretario	Vice geometra
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA SPECIALIZZATA	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO.
Qualifica.	*Qualifica.*
Capo ufficio di 1ª classe	Capo ufficio di 1ª classe
Capo ufficio	Capo ufficio
Ufficiale di 1ª classe	Ufficiale di 1ª classe
Ufficiale di 2ª classe	Ufficiale di 2ª classe
Ufficiale di 3ª classe	Ufficiale di 3ª classe
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI RADIO.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE STAZIONI RADIO.
Qualifica.	*Qualifica.*
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe.
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1ª classe.	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1ª classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2ª classe	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2ª classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3ª classe	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3ª classe.

Carriere previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

Qualifica

Capo officina di 1ª classe
Capo officina
Ufficiale meccanico elettricista di 1ª classe
Ufficiale meccanico elettricista di 2ª classe
Ufficiale meccanico elettricista di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

Qualifica.

Capo officina di 1ª classe
Capo officina
Ufficiale meccanico di 1ª classe
Ufficiale meccanico di 2ª classe
Ufficiale meccanico di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI.

Qualifica.

Messaggere superiore
Messaggere di 1ª classe
Messaggere di 2ª classe
Messaggere di 3ª classe
Messaggere di 4ª classe
Fattorino delle poste e telegrafi

Carriere previste dall'allegato VII al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362

DIRETTORE TECNICO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Segretario capo o equiparato

Segretario principale o equiparato

Primo segretario o equiparato

Segretario o equiparato
Segretario aggiunto o equiparato

Vice segretario o equiparato

Nuove carriere

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

Qualifica.

Capo tecnico di 1ª classe
Capo tecnico
Ufficiale tecnico di 1ª classe
Ufficiale tecnico di 2ª classe
Ufficiale tecnico di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA

Qualifica.

Capo officina di 1ª classe
Capo officina
Ufficiale meccanico di 1ª classe
Ufficiale meccanico di 2ª classe
Ufficiale meccanico di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO.

Qualifica

Agente di esercizio superiore
Agente di esercizio di 1ª classe
Agente di esercizio di 2ª classe
Agente di esercizio di 3ª classe
Agente di esercizio di 4ª classe
Fattorino

Nuove carriere

DIRETTORE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Segretario capo – Primo direttore capo di ufficio interurbano o equiparato

Segretario principale – Direttore capo di ufficio interurbano o equiparato

Primo Segretario – Direttore principale di ufficio interurbano o equiparato

Segretario – Capo ufficio interurbano o equiparato
Segretario aggiunto – Capo ufficio interurbano aggiunto o equiparato

Vice segretario – Vice capo ufficio interurbano o equiparato

Carriere previste dall'allegato VII al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362	Nuove carriere
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI.
Capoturno o equiparato	Capoturno di commutazione – Aiuto contabile principale
Assistente di commutazione o equiparato	Assistente di commutazione – Primo ufficiale telefonico – Primo aiuto contabile
Ufficiale telefonico di 1ª classe o equiparato	Ufficiale telefonico di 1ª classe – Aiuto contabile di 1ª classe
Ufficiale telefonico di 2ª classe o equiparato	Ufficiale telefonico di 2ª classe – Aiuto contabile di 2ª classe
Ufficiale telefonico di 3ª classe o equiparato	Ufficiale telefonico di 3ª classe – Aiuto contabile di 3ª classe
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI, PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI, PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE.
Capo centrale di 1ª classe o equiparato	Capo centrale di 1ª classe
Capo centrale o equiparato	Capo centrale – Capo tecnico
Ufficiale meccanico di 1ª classe	Operatore tecnico di 1ª classe
Ufficiale meccanico di 2ª classe	Operatore tecnico di 2ª classe
Ufficiale meccanico di 3ª classe	Operatore tecnico di 3ª classe.

Metto ai voti l'allegato IV.

(*È approvato*).

VACCARO. Ringrazio l'onorevole Ministro Mattarella per aver approntato questo provvedimento che consegue il riordinamento dello stato giuridico e delle carriere del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè di quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il provvedimento in discussione, pur presentando alcune lacune, darà piena soddisfazione agli interessati, ai quali va il saluto della Commissione per il lavoro che essi svolgono con tanta passione e tanto attaccamento.

Desidero, inoltre, inviare il mio saluto ed il mio ringraziamento al relatore del disegno di legge, Presidente della Commissione, senatore Corbellini, che con tanto acume e competenza ha saputo rapidamente portare a compimento la discussione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.